

TORNATA DEL 15 GENNAIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI

SOMMARIO. *Dichiarazione del deputato Cadorna — Atti diversi — Rinunzia del deputato Bossi. — Risultato e rinnovamento di votazione per la nomina di Commissioni permanenti. — Comunicazione del deputato Panattoni. — Seguito della discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari — Opposizioni del deputato Venturelli all'articolo 2, concernente la rielezione cui sarebbero soggetti i deputati — Emendamenti dei deputati Marazio, Castelli Luigi, Riberi e Cortese — Considerazioni in favore dell'articolo, dei deputati Mazzarella, De Witt e Lazzaro, relatore; e contro il medesimo, del ministro Depretis e dei deputati Peluso e Lanza Giovanni — Rielezione dell'emendamento del deputato Castelli Luigi — Avvertenza del deputato Ercole — Sotto-emendamento del deputato Villa Tommaso — Approvazione dell'articolo con emendamento del deputato Marazio e di altri — Approvazione dell'articolo 3 — Votazione ed approvazione dell'intero progetto. — Nomina dei tre commissari di vigilanza per il fondo del culto.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

MACCHI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO CADORNA.

CADORNA. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CADORNA. Mi è parso che nel processo verbale non si sia accennato che nella seduta di ieri io aveva chiesto la parola per una semplice dichiarazione, la quale consisteva unicamente nell'esternare alla Camera, che quanto alle interpellanze, che intendeva muovere l'onorevole Friscia, fatta astrazione dell'opportunità e delle conseguenze che ne potessero derivare, di cui certamente io non mi rendeva responsabile, individualmente, e per l'ufficio ch'io ebbi a sostenere in Sicilia, avrei desiderato che avessero avuto luogo sin da ieri.

PRESIDENTE. Sarà presa nota nel processo verbale di questa dichiarazione dell'onorevole Cadorna.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato.)

SUNTO DI PETIZIONI — ATTI DIVERSI.

CALVINO, segretario, dà lettura del sunto della seguente petizione:

11,328. Gli impiegati presso la soppressa tipografia nazionale di Napoli implorano dalla Camera un prov-

vedimento, in forza del quale vengano nel computo delle loro pensioni calcolate le gratificazioni fisse di cui godevano.

CORTESE. Prego che sia dichiarata d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata urgente.)

PRESIDENTE. Il deputato Fabris eletto dal collegio di Conegliano e dal collegio di Montebelluna opta per quest'ultimo.

Dichiaro quindi vacante il collegio di Conegliano.

L'onorevole Zanardelli trattenuto da gravi e molteplici affari di famiglia, cui l'assenza di più mesi dal suo paese, occasionata da pubblico incarico, gl'impedi di accudire in addietro, chiede un congedo di due mesi.

(È accordato.)

L'onorevole Paolo Bossi deputato del collegio di Sondrio scrive:

« Illustrissimo signor Presidente,

« Personali circostanze impedendomi di recarmi alla Camera, e d'altra parte il sentimento del dovere di deputato non potendo permettermi una lunga assenza, specialmente nelle gravi contingenze del momento, prego la S. V. Illustrissima a voler presentare alla Camera le mie dimissioni. »

Si prende atto di questa dichiarazione dell'onorevole Bossi, ed è dichiarato vacante il collegio di Sondrio.

Il senatore Antonini, invia in omaggio alla Camera dei deputati, una copia dei suoi *Studi sul Friuli orientale*, accompagnata da questa lettera:

« Mi do premura di fare omaggio alla Camera dei deputati di una copia de' miei *Studi sul Friuli orientale*, lavoro da me pubblicato in Milano fino dal 1865, prevedendo vicina la guerra che l'Italia, per compiere la sua unità nazionale, avrebbe denunziato all'Austria, e riconoscendo necessario che gli uomini di Stato e i capitani dell'esercito nostro si occupassero in tempo utile nell'acquistare notizia dei paesi situati in Italia tra i confini del veneto amministrativo e le Alpi Giulie. »

Annunzio il risultato della seconda votazione per la nomina dei commissari di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti:

Schede	233
Maggioranza	117
Il deputato Gibellini ebbe voti	142
» Crispi »	122
» Corsi »	105
» Cavalli »	85

Lanza Giovanni 54, Nervo 32, De Luca 30, Barconi 29, Mazzarella 29, Torrigiani 18, Doda Federico 13, Cadolini 11. Gli altri voti andarono dispersi.

Rimasero pertanto eletti gli onorevoli Gibellini e Crispi che ebbero la necessaria maggioranza di voti. Deve procedersi ad una votazione di ballottaggio tra gli onorevoli Corsi e Cavalli.

Annunzio il seguente risultato della prima votazione per la nomina della Commissione generale di bilancio:

Schede valide	226
Maggioranza	114
Il deputato De Luca ebbe voti	144
» Ricci Giovanni »	143
» Fambri »	132
» Gibellini »	127
» Corte »	125
» Martinelli »	125
» Crispi »	121
» Rattazzi »	114

Sella 113, Lanza Giovanni 108, Casaretto 104, Torrigiani 104, Farini 101, Maurogò nato 101, Nervo 99, Minghetti 98, Ferracciu 97, Mordini 96, Barracco 90, Correnti 87, Biancheri 85, Calvino 84, Broglio 81, Cadolini 81, Pisanelli 79, Bargoni 78, Bixio 78, Doda Federico 76, Castagnola 73, Maiorana Calatabiano 73, De Filippo 71, Finzi 67, Alvisi 64, Marazio 61, Rossi Alessandro 61, Brignone 60, Cancellieri 58, Brunetti 57, Guerrieri Anselmo 57, Pescetto 57, De Vincenz 56, Cortese 55, Mazzarella 54, Mellana 54, Restelli 51, Ricci Vincenzo 50, Varrè 50, Beneventani 48, Pianciani 47, Lualdi 44, Martini 44, Bellini Bellino 43, Cadorna 42, La Porta 42, Lovito 41. Gli altri voti andarono dispersi.

Quindi rimasero eletti gli otto primi. Si deve perciò

procedere ad una seconda votazione per l'elezione di ventidue commissari.

(*Si procede all'appello nominale.*)

Si lasciano aperte le urne. La parola spetta all'onorevole Panattoni per una comunicazione.

PANATTONI. Ho l'onore di prevenire la Camera che la Commissione per l'accertamento degli impiegati si è già costituita. Essa però ha dovuto deferire a me, suo presidente, l'incarico di rendere noto, che le operazioni sue non hanno potuto essere per ora iniziate, inquantochè non sono pervenuti se non in parte i ragguagli sull'impiego, che potrebbe occupare una porzione dei deputati eletti ultimamente.

Quindi si pregano coloro che non l'han fatto finquì, di voler supplire a questa formalità; tanto più che, sia di fronte alla legge, sia di fronte alle discipline della Camera potrebbero derivarne difficoltà e pericoli che giova prevenire.

È desiderabile altresì, che di questo bisogno restino avvertiti anche i nostri colleghi assenti: ed oltre la pubblicità che può avere questa mia comunicazione, confido che la Presidenza col mezzo della Segreteria si compiacerà di mandare ad essi un avviso formale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI.

PRESIDENTE. Si riprende l'ordine del giorno che reca il seguito della discussione del disegno di legge relativo alle incompatibilità parlamentari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Venturelli sull'articolo 2, al quale siamo rimasti.

VENTURELLI. Signori, nell'ultima tornata in cui si discusse su questo disegno di legge delle incompatibilità parlamentari, alcuni degli onorevoli nostri colleghi toccarono la questione dell'articolo 2, voglio dire la questione della retroattività degli effetti di quest'articolo. Non intendo arrestarmi su questo particolare, conciossiachè reputo siffatta retroattività cosa tanto enorme, tanto inconcepibile, che nel mio intendimento non può entrare l'idea che la Camera possa accettarla. Lascio quindi al Ministero il compito di combatterla s'egli lo crede. Io combatterò invece l'intero articolo 2 sotto un altro punto di vista.

Non fa d'uopo ripetere quel che ho detto già nella discussione generale, cioè che quest'articolo è un *bis in idem*: che si cerca di rendere più gravi le penalità dell'articolo 1: che questo *bis in idem* è inutile, poichè avendo chiusa la bocca ai deputati che possono avere interessi nelle società e nelle imprese industriali, a che sottoporli a rielezione? Rielezione che poi io vi diceva che riesce derisoria, perchè interrogate gli elettori se hanno confidenza nel loro deputato, quando voi gliel'avete negata dappprincipio.

Però queste sono considerazioni d'ordine seconda-

rio; per me la considerazione d'ordine primario, di cui deve preoccuparsi la Camera, si è quella che questa disposizione dell'articolo 2 viola lo Statuto e la legge elettorale, la quale fa parte integrante dello Statuto, a senso di quanto si legge nell'articolo 40 del medesimo, il quale, prescrivendo le condizioni per essere eletti deputati, rinvia alla legge elettorale. La legge elettorale e lo Statuto sono le leggi fondamentali dello Stato; ora queste leggi sono apertamente violate.

Si è detto nella relazione della Commissione, si è detto nella relazione che precede il progetto di legge presentato dal ministro Lanza, che ciò si faceva per analogia di quanto è disposto per gl'impiegati; ma io non ci vedo nessuna analogia tra la posizione degli amministratori delle società ed imprese industriali, e gl'impiegati; una delle caratteristiche degli impiegati è che siano nominati con decreto regio, e pagati a carico dello Stato; quando vi sia una di queste condizioni, all'altra si può con un poco di buona volontà arrivare a supplire onde l'articolo che riguarda gl'impiegati possa essere in certi casi applicabile.

Ma qui vedete bene che non vi è nomina regia, non vi è pagamento a carico dello Stato; la nomina è fatta dalle assemblee degli azionisti, ed in quanto ai pagamenti hanno gli amministratori un'indennità sui profitti che possono verificarsi o sulle spese generali delle imprese o società. Ma si dirà: appunto perchè la legge non provvede, provvediamo noi con le disposizioni dell'articolo 2. Voi dunque, o signori, create una nuova incompatibilità parlamentare, ed è qui che io vi prego di andare cauti. Avete voi il diritto di toccare alle leggi fondamentali dello Stato? Questa è una questione troppo ardua e delicata, nè qui torna opportuno lo svolgerla e risolverla completamente. Ma se si può ammettere (ed io lo ammetto sino ad un certo punto) che il Parlamento sovrano abbia il diritto di recare mutamenti allo Statuto ed alla legge elettorale, bisognerebbe però stabilire prima in qual modo, con quali precauzioni e sotto quali riserve si possa toccare alle leggi medesime.

Signori, pensate che queste leggi sono il patto fondamentale, sono quel patto all'ombra del quale si è formata l'unità dell'Italia. Sarà permesso di toccare con mano leggera a queste leggi, come si pratica per tutte le altre che tuttodi da noi si sanciscono, e che bene spesso da una Sessione all'altra si mutano, si contraddicono?

Quale ne sarà l'effetto?

Che le popolazioni si abitueranno a non più rispettare quest'arca santa dello Statuto e della legge elettorale. Molto grave è questa considerazione, nè io credo che sia d'uopo di un largo svolgimento per convincerne la Camera.

Ci si è detto da taluno che la legge elettorale è stata già mutata. È vero: ma quando? ma come? La legge elettorale è stata ritoccata quando, per la cessione di

Nizza e Savoia, e per l'annessione di nuove provincie, dopo il 1859, si costituì il principio dell'Italia una; la legge elettorale è stata ritoccata quando dall'antico Piemonte si passò alla costituzione del regno italiano; fu ritoccata ultimamente, o signori, quando s'effettuò l'annessione della Venezia.

E come si sono fatte queste mutazioni? Dal Parlamento? No; si sono fatte dalla dittatura assunta o conferita dal Parlamento per quelle circostanze straordinarie, e dirò anzi necessarie; perchè è mestieri di osservare che le mutazioni che si sono fatte sono quelle mutazioni che erano rese necessarie dalle mutate condizioni. Così mutandosi, ad esempio, le circoscrizioni, quando all'antico Piemonte succedeva l'Italia una, era ben naturale che si mutasse la legge elettorale sopprimendo quegli articoli che di esse trattavano o riguardavano certe prerogative di città e di provincie.

Osservisi però che si guardarono bene, coloro che mutarono la legge elettorale, di mutarne la sostanza là dove la necessità imperiosa non fosse risentita. Ne volete una prova, o signori? La Corte de' conti la quale, per la formazione del regno d'Italia, ha mutato interamente la sua essenza, continua ad essere esclusa dalla facoltà di entrare in quest'Aula: ora, direte voi che un consigliere della Corte dei conti sia meno indipendente di un consigliere di una Corte d'appello!

Se ci potesse essere paragone dovremmo dire al contrario che un consigliere della Corte de' conti è in una condizione d'indipendenza più assoluta che non un consigliere di una Corte d'appello, perchè i magistrati della Corte de' conti sindacano più direttamente l'azione del Governo. Essi dunque dovrebbero a preferenza meritare la eleggibilità.

Eppure non si attentarono i diversi Ministeri investiti della dittatura di modificare gli articoli della legge sulla materia delle incompatibilità parlamentari.

Voi al contrario, venite a creare una nuova incompatibilità parlamentare. E praticamente, o signori, quale sarebbe l'effetto di questa prerogativa facile, immediata che si attribuirebbe il Parlamento di porre la mano agli articoli della legge elettorale e di mutare quelli che sanciscono le incompatibilità parlamentari, sia aumentandole sia diminuendole?

L'onorevole D'Ondes-Reggio ve lo ha già detto; lo effetto sarebbe che, ove domani noi saremmo in posizione di dover trattare di cose giudiziarie, di cose militari e temendo noi la censura dei difensori nati delle cose giudiziarie e delle cose militari, perchè essi conoscono le condizioni della magistratura e dell'esercito, e, stando alla massima che ha servito di pretesto ai propugnatori di questa legge, la pressione dell'opinione pubblica, potremmo dire: fuori i militari, fuori i magistrati; dopo domani ci toccherà di trattare di materia di lavori pubblici o di istruzione pubblica e potremmo dire: fuori gl'ingegneri, fuori i professori; perchè

vuolsi avere un giurì in tutto e per tutto che giudichi invece della magistratura, fuori ancora i magistrati. Così noi creeremmo, o signori, nuove incompatibilità per i magistrati, pei professori e per tutti gli altri impiegati e funzionari che siedono fra noi escludendoli dalla Camera legislativa e ponendo a nulla l'articolo 97 che prescrive quali sono le categorie degl'impiegati che, quantunque ineligibili in massima, possono in una certa misura avere accesso in questa Assemblea.

Ci sono ancora delle altre conseguenze, o signori, che sono evidenti, e che palesano l'ingiustizia delle risultanze che proverrebbero dall'adozione di questo articolo; ed io voglio citarvene un esempio che riguarda me stesso.

La Camera rammenterà che il Parlamento votava per la Sicilia una legge che crea una rete stradale nazionale. Questa legge, per le condizioni finanziarie dell'Italia, provvede in modo che la somma totale votata venga ripartita nei bilanci successivi, per cui le strade verrebbero a farsi in undici o dodici anni.

Questo tempo, che pare ed è un'eternità per i Siciliani, che non hanno strade, lo parve anche a me, rappresentante di quelle provincie; ed io mi preoccupai di vedere se non ci fosse modo che, senza gravare le condizioni dell'erario, si potesse ottenere di compiere le strade in Sicilia un poco più presto. Escogitai, consultai, e trovai finalmente qualcuno a cui potei persuadere che si assumesse la costruzione delle strade in Sicilia in 4 anni, facendosi pagare dal Governo in 12.

Se questa mia proposizione incontrasse buona accoglienza in Sicilia, non ho bisogno di dirlo.

Ebbene, o signori, ora è forza che mi ritiri indietro, che desista da ogni pratica diretta, che non mi mescoli più di questa faccenda, nella quale non ho altro interesse che l'amore della mia terra natale, perchè domani, come promotore di un'impresa, potrebbe dirmi: fuori di quest'aula, onorevole Venturelli, voi siete promotore di un'impresa, e dovete sortirne.

È vero che gli elettori mi rieleggerebbero all'unanimità, ma non vorrei poi mettermi in capo quella tal cuffia del silenzio, dovesse anche essere caratterizzata, come caratterizzavala l'onorevole La Porta, la cuffia della moralità.

Io quindi dovrò astenermi dal fare alcuna pratica pel bene del mio paese, e dovrò lasciarne la cura ai signori ministri. Ancora dirò ai signori ministri che si mettano in guardia, perchè dopo gl'intendimenti che sonosi svolti a proposito di questa legge, non mi meraviglierei punto che, quando saranno per presentare una legge per quest'oggetto o per altro di simile natura, non s'ingiunga loro di sortire da questa Camera per andare a farsi rieleggere dai loro elettori, e loro non s'imponga la cuffia del silenzio come promotori di società ed imprese industriali.

Se ne sono vedute tante, che anche questa potrebbe succedere.

O signori, nella presente questione, confesso sinceramente che ciò che mi preoccupa principalmente è la violazione dello Statuto e della legge elettorale, che ne è il complemento e ne fa parte integrante.

Io non intendo che lo Statuto debba reggere i nostri figli fra un secolo; forse non ci reggerà nemmeno fra dieci anni: ma pria di mutarlo pensiamo a fare delle leggi le quali stabiliscano con quanta religiosa cautela debba toccarsi alle leggi fondamentali dello Stato, onde non si venga a scalzare la base del patto che unisce l'Italia e a fornire pretesti a coloro che non cercherebbero meglio di sostenere e proclamare che, siccome si viola il patto ad ogni istante, possono anch'essi violarne le risultanze e gli obblighi.

Non aggiungo altro, e voterò contro l'articolo 2.

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe all'onorevole Lazzaro, ma egli ha dichiarato che cede il suo turno a tutti gli altri iscritti, riservandosi, come relatore della Commissione, di manifestare il parere della medesima su tutti gli emendamenti che sono stati proposti. Successivamente sarebbe iscritto l'onorevole Negrotto, ma avendo egli dichiarato nella tornata di ieri di aderire all'emendamento proposto dagli onorevoli Cortese e Pisanelli, do facoltà di parlare al deputato Marazio per isvolgere il suo emendamento.

Egli propone che all'articolo 2 in surrogazione della frase: « i membri della Camera elettiva, che si trovino in alcuno di detti casi, » si dica: « i membri della Camera elettiva che dopo la promulgazione della presente legge venissero a trovarsi in alcuno di detti casi. »

In questo modo ha modificato alquanto la formola del suo emendamento, come si trova stampato nel sommario.

MARAZIO. La Camera ha davanti a sè tre proposte concernenti, a mio avviso, il punto più sostanziale dell'articolo 2: la prima proposta è della maggioranza della Commissione; la seconda è degli onorevoli Cortese e Pisanelli; la terza è la mia.

La maggioranza della Commissione propone di assoggettare a rielezione tutti i deputati, sia che si trovassero, al momento in cui furono eletti, nei casi previsti dall'articolo 1, sia che non vi si trovassero. Io respingo altamente questo sistema, perchè viola, come già venne osservato da altri oratori, il principio della non retroattività delle leggi; lo viola poi in un modo particolarmente sconveniente, in quanto che si tratta di persone.

La Commissione certamente nel fare questa proposta è stata mossa da lodevoli intendimenti; ma la rettitudine de'suoi intendimenti non basta, a mio avviso, a giustificare l'ingiustizia che io trovo nella sua proposta. Dirò di più: la Commissione, qualunque siano le sue dichiarazioni, non potrà togliere certamente che quando mai il suo concetto fosse accettato dalla maggioranza della Camera, non venga impresso dall'opinione pubblica sopra questa legge un marchio di

azione personale. Ora basterebbe questo marchio a togliere alla legge in discorso ogni autorità, ogni prestigio.

Io vengo ora all'emendamento degli onorevoli Cortese e Pisanelli; certo questo emendamento tempera l'esorbitanza della proposta della Commissione; ma, a mio giudizio, anch'esso è insufficiente.

Infatti gli onorevoli Cortese e Pisanelli, rammenti la Camera, distinguono i deputati che al tempo della loro elezione già si trovavano in uno dei casi preveduti dall'articolo 1, da quelli che in essa epoca non vi si trovavano; i primi sono esenti da rielezione, i secondi sono invece soggetti alla rielezione. Io credo che questa proposta non possa essere accettata; io credo che la questione vada portata sopra un altro terreno.

Un deputato, quando la sua elezione è stata convalidata, non può più essere per nessun titolo, per nessuna ragione escluso dal seno di questa Assemblea se non nei casi preveduti dalle leggi vigenti all'epoca della sua elezione. Altrimenti che cosa avverrebbe?

Io parlo per modo di mera ipotesi. V'è una maggioranza ultra-liberale la quale è un po' stanca di una minoranza conservatrice; che cosa fa questa maggioranza in un momento di ultrapotenza? Crea un impedimento legale i cui effetti vanno particolarmente a colpire alcuni deputati della minoranza, ne fa risalire gli effetti all'epoca della loro elezione, priva del mandato un dato numero di deputati della minoranza. Ecco la minoranza, questa minoranza importuna è scemata d'un buon numero di voti.

Domani vi è una maggioranza conservatrice ed anche retriva; che cosa avviene? Questa maggioranza crea un impedimento, ne fa rimontare gli effetti all'epoca dell'elezione di quei deputati che essa vuol colpire, li caccia dal suo seno e così è libera dalla loro opposizione.

Io credo che questa Camera non voglia arrivare a queste conseguenze, perchè bisognerebbe allora andar più oltre, ed affermare che una Assemblea politica ha il diritto di escludere dal suo seno dei membri quante volte li crede nocivi all'interesse pubblico.

Signori, questo si è veduto in Francia in una grande, in una terribile Assemblea.

La Convenzione francese escluse dal suo seno, dopo il famoso 31 maggio, 73 deputati. Più tardi sotto il Direttorio, al 18 fruttidoro, la stessa Convenzione escluse 53 deputati.

Ma, signori, che cosa tenne dietro al 31 maggio? Il 9 termidoro. Che cosa susseguì al 18 fruttidoro? Il 18 brumaio, che condusse la Francia all'Impero.

Ora noi non siamo nè vogliamo essere in alcuni di questi casi, quindi io credo che bisogna togliere ogni colore, ogni carattere di retroattività a questa legge, non distinguere tra deputati i quali si trovassero nei casi preveduti dall'articolo primo, quando vennero eletti, e

deputati i quali non si trovavano in questi casi all'epoca della loro elezione. Bisogna rispettare i diritti legittimamente acquistati e provvedere solo all'avvenire.

In questo senso io credo che il mio emendamento possa venir accolto dalla Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Papa per isvolgere il suo emendamento.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Papa, la parola spetta al deputato Luigi Castelli, il quale ha modificato i due suoi emendamenti fondendoli in un solo che è così concepito:

« Ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente, dallo Stato, i membri della Camera elettiva che si trovassero in alcuno dei casi contemplati nell'articolo 1, se ciò non era notorio nel collegio elettorale quando furono eletti, saranno soggetti a rielezione, e ciò quando anche rinunciassero agli stipendi od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese.

« Andranno soggetti a rielezione anche quei membri della Camera elettiva che, essendo stati eletti prima della pubblicazione di questa legge, incorressero dopo la pubblicazione in alcuno dei suddetti casi. »

La parola spetta all'onorevole Castelli per isvolgere il suo emendamento.

CASTELLI LUIGI. Non ritornerò sulle cose già dette ieri l'altro, quando svolsi i miei due emendamenti, che oggi ho riuniti in un solo articolo, che propongo di surrogare al secondo del progetto della Commissione.

Dirò soltanto che in questa mia proposta c'è una parte che concerne solamente la forma, e una parte che riguarda la sostanza.

L'articolo della Commissione diceva: « nei casi contemplati all'articolo primo ed ove si tratti di società ed imprese, ecc. ecc. » Questa formola di locuzione sembrerebbe accennare che la legge contempli due distinte ipotesi, mentre in realtà si tratta di due condizioni od estremi dell'unica ipotesi figurata dalla legge: laonde mi pare che il senso sarebbe più chiaro e la dizione più nitida e più evidente quando si dicesse:

« Ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente, dallo Stato, » e qui ho messo tra due virgole quest'inciso, « ed anche solo eventualmente, » mentre nel progetto della Commissione la virgola non va dopo l'avverbio testè mentovato, ma bensì dopo la parola *Stato*, perchè le parole *dallo Stato* non appartengono all'inciso, ma si collegano colle parole precedenti, *sovvenute in qualsivoglia modo*. Quando si tratta di leggi la esattezza della interpunzione ha anch'essa il suo valore.

Poi ho creduto di omettere nella nuova redazione le parole: *oltre al divieto già espresso nell'articolo precedente*, perchè è una inutile ripetizione e contiene

anche una tal quale implicanza. Quelli che sono soggetti a rielezione, finchè non sono rieletti, nonchè essere sottoposti al divieto di prendere parte a quelle speciali deliberazioni, sono già senz'altro esclusi da qualunque deliberazione. D'altronde è già detto nell'articolo 1: « Gl'interessati in società od imprese, sovvenute o non sovvenute dallo Stato, sono esclusi dal prender parte a deliberazioni che riguardino quelle società o imprese. » È inutile ripeterlo. Finalmente un'altra modificazione, che è di pura forma, sta nelle parole: *quando anche rinunziassero gli stipendi od emolumenti*, che corressi: « rinunziassero agli stipendi od emolumenti, » perchè *rinunziare* regge il dativo e non si usa all'accusativo che per licenza poetica, da cui dobbiamo astenerci. Queste sono le modificazioni di forma, intorno alle quali io credo che la Commissione non avrà difficoltà di aderire.

Le modificazioni di sostanza in parte le ho già indicate ieri l'altro, quando parlai sul primo mio emendamento; tendono a fare una distinzione, come ho già accennato, per i deputati, i quali all'epoca dell'elezione fosse notorio che si trovano in condizione di incompatibilità, e gli altri dei quali ci fosse motivo per dubitare che dagli elettori fossero stati nominati senza sufficiente cognizione di causa; per cui vi proponeva, dissentendo dalla proposta della Commissione, e da quella degli onorevoli Pisanelli e Cortese, come pure da quella dell'onorevole Marazio, che si dovessero sottoporre o no a rielezione, secondochè le loro condizioni fossero notorie o no, nel collegio che li aveva eletti. I motivi di questa proposta non starò a ripeterli. Finalmente anche nell'alinea addizionale, per ispiegare l'equivoco in cui ci lasciava la Commissione col suo progetto, se cioè dovesse indicare al futuro, come segnerebbe il testo della legge, o guardare anche al passato, come direbbe la relazione, io aveva proposto un'alinea aggiuntivo nel quale si dichiarasse espressamente di dare effetto retroattivo alla legge, dichiarando che su questo alinea aggiuntivo io avrei votato contro, invitando i miei colleghi a fare altrettanto. Qualeheduno mi ha fatto osservare, che in questo modo io avrei potuto compromettere l'esito del mio intendimento, perchè poteva essere che alcuno che fosse del mio parere, votasse per inavvertenza anche l'alinea aggiuntivo, credendo di votare nel senso da me proposto.

Per conseguenza mi veniva suggerito di dare un'altra forma a quest'aggiunta, cioè di esprimerla nel senso che si escludeva l'effetto retroattivo; ma siccome questa forma mi pare viziosa perchè non è necessario nella legge aggiungere un articolo per dire che non avrà effetto retroattivo, così ho preso un altro temperamento nell'alinea aggiuntivo, ed ho dichiarato soltanto quale sia il caso nel quale la legge potrà avere applicazione anche ai deputati già eletti prima che la legge entrasse in vigore, vale a dire nel caso in cui si tratti

di deputati eletti prima della pubblicazione della legge, che non erano in condizione di incompatibilità allora, che non furono in condizione di incompatibilità fino al giorno della pubblicazione della nuova legge, e successivamente si collocassero in condizioni di incompatibilità; in quest'assunto sono d'accordo coll'onorevole Marazio, solo che non sono d'accordo sul principio da cui lo ripete. L'onorevole Marazio ci diceva poco fa, che quando un'elezione è stata convalidata, il deputato eletto e convalidato non può più essere rimosso se non per cause fondate nella legge vigente all'epoca nella quale egli era stato eletto. Se questo principio valesse in tutte le sue conseguenze, allora dovrebbero essere eccettuati dalla rielezione anche i deputati già eletti che posteriormente alla pubblicazione della nuova legge si ponessero in condizione di incompatibilità: fino a questo punto io non intendo che sia necessario di estendere il rispetto del principio di non retroattività della legge.

Proponendo adunque la mia aggiunta nel senso che debbano assoggettarsi a rielezione anche i deputati attuali se dopo la pubblicazione della nuova legge si porranno in condizione di incompatibilità, per l'evidente principio *qui de uno dicit de altero negat*, resta già evidentemente stabilito che tutti gli altri casi in cui si potrebbe dare effetto retroattivo alla legge non sono compresi, e così ogni equivoco, a mio modo di vedere, sarebbe tolto. Se ora si confronta la mia proposta colla proposta della Commissione e coll'emendamento degli onorevoli Pisanelli e Cortese, e se si considera i diversi casi ai quali la legge può o l'ave avere applicazione, vedo che dei sei casi immaginabili, in due soltanto ci troviamo d'accordo la Commissione, gli onorevoli Pisanelli e Cortese, ed io. In due altri io sono d'accordo cogli onorevoli Pisanelli e Cortese, ma discordo dalla Commissione; in due altri invece succede l'opposto.

Ora per non domandare un'altra volta la parola, io faccio presente la necessità che in questa assai complicata discussione si venga ad un ordine di votazione tale che semplifichi le nostre deliberazioni, cioè che invece di votare sull'articolo proposto dalla Commissione o su quello sostituito da me, o sull'emendamento degli onorevoli Pisanelli e Cortese, si voti segnatamente sulle norme da darsi ne'singoli casi a seconda che si tratti di deputati già eletti o da eleggersi dopo, o deputati che già erano nel caso d'incompatibilità quando furono eletti, o deputati che vennero collocati dopo in questo caso d'incompatibilità. E dopo che la Camera avrà deliberato su queste singole questioni, allora sarà assai facile e non più soggetto a dispute di sorta il redigere l'articolo in modo da comprendervi tutte le deliberazioni che la Camera avrà prese. Ora le questioni da proporsi sarebbero queste: prima questione, dovranno assoggettarsi a rielezione i deputati eletti prima della pubblicazione di questa legge,

che già fin dal tempo della loro elezione si trovavano nel caso d'incompatibilità?

A questa questione la Commissione risponde *sì*. Gli onorevoli Pisanelli e Cortese rispondono *no*. Il mio emendamento risponde *no*.

Se questa prima questione fosse risolta nel senso della Commissione, che cioè i deputati attuali che già erano in caso d'incompatibilità quando furono eletti, debbono essere rimandati a nuova elezione, sarebbe inutile mettere in discussione tutte le altre questioni successive. Se tocchiamo questo diritto pienissimo, nessun dubbio poi ci può essere che l'intenzione della Camera sia pure di toccare tutti gli altri, e quindi colla risposta affermativa alla prima questione, secondo me, sarebbero risolte tutte le altre che vengono dopo.

Se invece la questione prima avesse una soluzione negativa, allora verrebbe la seconda questione: Dovranno essere assoggettati alla rielezione i deputati che dopo la loro elezione, ma prima della pubblicazione di questa legge, incorressero nel caso d'incompatibilità? La Commissione risponde *sì*, gli onorevoli Pisanelli e Cortese rispondono *sì*. Benchè nel suo discorso l'onorevole Cortese abbia dichiarato di volere rispettare il principio di non dare effetto retroattivo alla legge, il suo emendamento però in questa parte glielo dà manifestamente; perchè quelli che furono eletti quando non erano amministratori di società, e che ora lo sono al pubblicarsi della nuova legge, dovranno essere, secondo il suo emendamento, sottoposti a rielezione. Ed in questo io trovo flagrante violazione del principio di non retroattività della legge. In questa parte adunque io discordo e dalla Commissione e dagli onorevoli Pisanelli e Cortese.

In caso di deliberazione negativa su questa seconda questione, allora ne viene una terza nella quale siamo tutti d'accordo, anche l'onorevole Marazio, cioè: Dovranno assoggettarsi a rielezione i deputati eletti prima della pubblicazione di questa legge, i quali, dopo la loro elezione e dopo la pubblicazione, incorressero in casi d'incompatibilità? La Commissione risponde *sì*, gli onorevoli Cortese e Pisanelli rispondono *sì*; io pure rispondo affermativamente.

Veniamo ora ai deputati nuovamente eligendi dopo la pubblicazione di questa legge. Dovranno essere assoggettati, *assolutamente e senza distinzione*, a rielezione i deputati eletti dopo la pubblicazione della legge che già al tempo dell'elezione si trovassero in casi d'incompatibilità? Io suppongo che, pubblicata la legge, si elegga a deputato, a cagion d'esempio, l'onorevole Morandini, il quale, come ognuno sa, è direttore di una società; dovrà egli essere sottoposto a rielezione, benchè sia evidente che gli elettori conoscevano la sua qualità? La Commissione risponde *sì*, gli onorevoli Pisanelli e Cortese rispondono di *no*, ed io rispondo *no*. Dunque io non ammetto che per principio assoluto ed indeclinabile tutti quanti i deputati che

saranno eletti dopo la promulgazione della legge e si troveranno in un caso d'incompatibilità debbano essere sottoposti a rielezione.

Se la deliberazione della Camera fosse conforme a questa mia proposta, verrebbe una quinta questione.

Dovranno esserè soggetti a rielezione i deputati eletti dopo la pubblicazione di questa legge, i quali al tempo dell'elezione si trovavano in caso d'incompatibilità, ma questo non fosse notorio nel collegio elettorale? A questa questione la Commissione risponde *sì*, gli onorevoli Pisanelli e Cortese rispondono *no*. Essi dicono che quando uno è eletto, v'è presunzione che gli elettori conoscano le sue condizioni. Dunque non debb'essere assoggettato all'esperimento d'una nuova elezione.

Io invece rispondo *sì*, perchè potrebbe accadere che un candidato fosse stato eletto in un collegio dove non fosse conosciuto. Potrebbe darsi che in un'impresa un candidato non avesse una delle posizioni principali, ma ricevesse uno stipendio dalla società per un servizio che alla medesima presta.

Trovo quindi indispensabile di far queste distinzioni e di sottoporre all'arbitrato della Camera il giudizio.

Viene finalmente l'ultimo caso, caso sul quale non ci possono essere dispareri. Questo caso riflette i deputati eletti dopo la pubblicazione della legge, e che al tempo della loro elezione non si trovavano in condizione d'incompatibilità, ma vi si collocarono posteriormente. A meno che si voglia escludere tutto l'articolo 2, a meno che si voglia escludere il principio della rielezione, questa si deve in questo caso adottare come pel secondo caso che ho indicato. A questo riguardo la Commissione, gli onorevoli Pisanelli, Cortese ed io siamo d'accordo che debbono essere sottoposti a rielezione. Credo che quando le questioni venissero poste a partito in questo modo, usciremmo facilmente da tutte queste difficoltà.

Secondo che l'una o l'altra questione fosse approvata o respinta, sarebbe facilissimo venire alla redazione dell'articolo. Se faremo diversamente, non so se sarà facile venirne a capo. Quindi invio alla Presidenza la domanda che la votazione sia fatta in questo modo e secondo quest'ordine.

PRESIDENTE. Il deputato Mazzarella ha facoltà di parlare.

MAZZARELLA. L'unico argomento grave ed importante contro l'articolo 2 consiste nel principio, che la legge non debbe aver effetto retroattivo. E per fermo non vi è fra noi chi possa credere esservi dei casi in cui quel principio possa patire violazione. La questione non è, se si possa veramente stabilire un'eccezione a quel principio, ma se veramente sia il caso di fare l'applicazione del principio riguardante la non retroattività della legge. Io non ho difficoltà a concedere, che in nessun caso si potrebbe credere giustificata la violazione di un principio, che costituisce uno

dei requisiti essenziali della legislazione. Ma siamo veramente nel caso di applicare un tale principio? È notevole che l'articolo 2, del quale noi discutiamo, è stato proposto non già dalla Commissione, ma da parte del Ministero. Il ministro degli interni, che era allora, credo, l'onorevole Lanza, formulò da prima l'articolo 2, come esso è; e l'onorevole Chiaves, che gli succedette, ripropose il medesimo articolo, facendo sua l'elaborata relazione, dalla quale l'onorevole Lanza aveva fatto precedere il progetto di legge...

DEPRETIS, *ministro per la marineria*. Domando di parlare.

MAZZARELLA. Nè l'onorevole Lanza, nè l'onorevole Chiaves sospettarono punto, che vi fosse violazione del principio, che riguarda la non retroattività della legge...

LANZA GIOVANNI. Domando di parlare.

MAZZARELLA. Nè si dica da parte dell'onorevole Lanza, che allorquando egli proponeva l'articolo 2, la Legislatura era in sul finire, e che quindi egli potesse ben pensare che, essendo vicine le nuove elezioni, l'articolo 2 non avrebbe colpito deputati già eletti, bensì deputati che dovevano ancora essere eletti. Ma è agevole notare a chiunque facesse tale osservazione, che l'articolo secondo, come è stato formulato sin da principio, non può riguardare che una Legislatura presente, mai una Legislatura futura. Quanto alla Legislatura futura, tutti sanno che i deputati, i quali si trovino interessati in società sovvenute dal Governo, non hanno parte nelle discussioni e nel votare; e quindi non sarà necessario di sottoporli a rielezione, quando in realtà gli elettori gli avranno eletti sapendo che si trovino in quelle condizioni. L'obbiezione fondata sul principio della non retroattività è sorta nel seno della Commissione, e solo da parte della minoranza. E debbo notare che dalla relazione assai chiara del relatore della Commissione risulta come l'obbiezione fu presentata da parte della minoranza, e non già come una ragione diretta, ma solo come un argomento indiretto.

Infatti la ragione diretta della minoranza della Commissione è così espressa nella relazione che ho sott'occhio. Essa diceva: « I deputati i quali si trovano già eletti avrebbero avuto già il battesimo (è questa la parola) elettorale; quindi è nota (soggiungeva) la volontà degli elettori a loro riguardo ed a riguardo della loro posizione sociale. » Ecco in tutta la sua forza l'argomento principale che si faceva contro l'articolo secondo da parte della minoranza. Ora intendo che dopo l'approvazione dell'articolo primo non è cambiata la posizione sociale di certi deputati, ma è per contro cambiata la loro posizione come membri del Parlamento. È in ciò, o signori, la vera questione. Quanto alla loro posizione sociale, sono sempre quegli stessi individui coi vincoli che avevano prima di essere eletti, poichè nel momento della elezione si trovavano interessati in società sovvenute dal Governo. Ma però in quel tempo

sapevano che, come deputati, avrebbero esercitato al paro degli altri tutte le facoltà annesse alla qualità del loro ufficio. Ma ormai la loro posizione è cambiata; è importante di considerare la cosa riguardo a quei medesimi deputati, alla Camera e agli elettori.

Chi è, signori, fra i nostri colleghi il quale, ricevendo da parte della Camera proibizione di poter discutere e dare il suo voto in cose che possono essere assai importanti, in cose, le quali possono riguardare assai da vicino i loro stessi elettori, giunga a credere che la sua posizione è ora pregiudicata, e che di fronte agli elettori non può più adempiere a tutti quei doveri, dei quali assumeva la importanza, quando accettava di essere deputato di un dato collegio elettorale? Io non lo credo.

Quanto alla Camera stessa osserverò che dopo aver detto a quei nostri colleghi: *Voi vi trovate in una posizione morale* (giacchè si tratta di posizione morale, ed è importante che ciascuno di noi lo ritenga), *voi vi trovate in una posizione morale, per cui non potete fare ciò che gli altri deputati fanno*; come noi possiamo credere che quei deputati vogliano ancora restare? Noi non facciamo che onorare il loro carattere morale, votando l'articolo 2, il quale altro non è che la espressione di ciò che ogni deputato posto in quel caso sicuramente farà.

L'articolo secondo non è da me riguardato come una pena che il Parlamento imponga. Se si trattasse di condannare i deputati, di cui è questione in questa legge, se si trattasse di condannarli ad una multa di 300 lire, come diceva uno dei nostri onorevoli colleghi, anch'io sarei d'avviso che la legge non potrebbe avere effetto retroattivo. Non si tratta però di cominciare una pena.

Consideriamo la cosa di fronte agli elettori. Essi ignoravano ciò che ora sanno, che eleggendo certi loro deputati, li avrebbero avuti poi con facoltà menomate, quando sarebbero venuti nel seno del Parlamento. Quindi è un rispettare il diritto stesso degli elettori, ordinando la necessità della rielezione.

Io mi meraviglio solo di una cosa, ed è che trattandosi del principio della non retroattività, coloro che lo oppugnano, non abbiano cercato di servirsene specialmente contro l'articolo primo. Ma quel principio impugnato, lo abbiamo bell' e violato coll'articolo 1: non abbiamo avuto scrupolo a votare l'articolo 1; ora che abbiám fatto con esso? Non è egli vero che abbiamo retroagito sulla condizione politica, che tutti i deputati debbono avere nel seno della Camera? Non è egli vero che, menomando la loro facoltà, abbiamo reagito sulla loro elezione, la quale non ha quel valore che gli elettori pensavano avrebbe dovuto avere quando essi furono eletti? Ma voi avete votato l'articolo 1, non sospettando nemmeno, tranne, credo, l'onorevole Venturelli, che l'articolo 1 potesse contenere una violazione della non retroattività.

Vi sono alcune leggi le quali retroagiscono quando non stabiliscono delle pene, ma non fanno che riconoscere in un modo legale obblighi solennemente morali che preesistevano, ed a cui nessun uomo di coscienza avrebbe potuto giammai mancare. Non sono retroattive allora, perchè quelle leggi non fanno che mettere sulla carta, e dar loro autorità legale, i principii generalmente ammessi, generalmente riconosciuti. Ora gli articoli 1 e 2 non fanno che riconoscere quest' obbligo inerente alla coscienza d'ogni deputato, di non prendere parte in discussioni e votazioni nelle quali abbiano interesse.

Di più, o signori, noi dobbiamo considerare che la differenza che vi è tra il modo con cui è formulato l'articolo primo e quello con cui è formulato l'articolo secondo, ci dà una ragione di più a favore di questo articolo 2, quale ci fu proposto dal Ministero in prima e dalla maggioranza della Commissione. L'articolo 1 è più generale dell'articolo 2. L'articolo 1 si applica ai concessionari, direttori, partecipanti all'amministrazione o costruttori, o per qualsivoglia titolo retribuiti da una società o impresa, la cui esistenza legale dipenda da approvazione data o da darsi per legge o per decreto del Governo, quand'anche (ecco la generalità dell'articolo) si tratti di società o impresa non sovvenuta neppure eventualmente dallo Stato. Peculiarità dell'articolo 2 è che esso si applica a coloro che sono interessati in società sovvenute dal Governo.

Ora, o signori, io trovo nella relazione della Commissione, nella relazione stessa del Ministero, nella discussione che si è fatta, come nei principii e nei motivi che reggono le nostre leggi costituzionali, io trovo questo, che i deputati di cui è parola nell'articolo 2 sono equiparati e debbono equipararsi agli impiegati.

Ora, se da questo momento, essi prendono la qualità d'impiegati, se sono riconosciuti come tali, è giusto che come impiegati siano sottoposti alla rielezione. Chi tra i deputati, se fosse ora nominato impiegato, chi, dico, non sentirebbe l'obbligo di ripresentarsi ai suoi elettori per essere rieletto?

La legge ha già sanzionato fin da più tempo questa necessità. Voi dunque o dovete eliminare questa equiparazione, ovvero non potete non applicare un principio generalmente ammesso.

Signori, i motivi che io ho detti ho preso in parte da principii legali e in parte da principii morali. Quanto ai primi voi siete maestri; e dei secondi voi non potete e non sapete essere che fedeli esecutori. Quindi non tanto in nome dei principii legali quanto in nome dei principii morali, penso accoglierete l'articolo 2.

Io credo che, se di fronte alla nazione ci presentiamo con una legge simile, noi ci presentiamo con un aspetto morale, riconosciuto e inteso. Riteneudo che l'articolo 2 non è che il complemento logico, necessario e, se volete di più, morale dell'articolo 1, io voterò per l'articolo 2. (*Bravo!*)

DEPRETIS, *ministro per la marineria*. Io mi permetterò di presentare alla Camera alcune osservazioni intorno alla gravissima disposizione che si contiene in questa parte della legge.

Non mi reca sorpresa che uomini di intelletto acutissimo come l'onorevole Mazzarella, e molto esperti delle cose parlamentari, abbiano pronunziato giudizi, a mio avviso, poco fondati. Questo deriva da ciò che si sia a questa legge data una significazione ed un'importanza molto esagerata e fu la causa di molti erronei apprezzamenti. Qual è, o signori, la portata dell'articolo primo nel quale veramente consiste tutta la legge? Quale è il suo significato?

L'articolo primo, se voi lo considerate bene, non fa altro che ridurre a precetto una abitudine parlamentare.

Voi sapete che il sistema parlamentare si fonda altrettanto sulla pratica, sulla consuetudine, quanto sulle leggi e disposizioni regolamentari. Ebbene io, che non so bene se per fortuna o per disgrazia sono stato molti anni di seguito nel Parlamento, rarissime volte, e posso dire soltanto in questi ultimi anni, ho visto casi in cui il precetto contenuto nell'articolo primo sia stato violato.

Infatti, cosa mai prescrive quell'articolo che non sia fatto spontaneamente da ogni persona d'animo ben fatto e delicato? Dice che i deputati debbono astenersi dal prender parte alle discussioni ed al voto in quegli affari in cui sono essi stessi interessati. E notate, o signori, che l'interesse, che si contempla, non è già quello che si riferisce ad una grande generalità di persone come sarebbe il voto di un'imposta o d'una spesa che non si può dire l'interesse speciale di alcuno; la legge riguarda invece certi interessi ben definiti e che si possono determinare facilmente e restringere a certe categorie. Da una parte il Parlamento viene, come rappresentante dello Stato, a sancire o un contratto o un peso a carico dello Stato medesimo e nel tempo stesso ciò che costituisce un peso per lo Stato riesce un vantaggio o di un determinato ente morale o di determinate persone, sicchè da un lato vi è l'interesse generale e dall'altro l'interesse speciale di persone contemplate nell'articolo primo.

Ora, io ho veduto quasi costantemente, come ho detto, che in questi casi un senso di naturale delicatezza impedisce ai deputati più o meno interessati di prender parte alla discussione ed al voto. Malgrado la *consuetudine*, la Camera ha creduto di invitare il Governo a formulare un provvedimento positivo, e questo è contenuto nell'articolo primo il quale, torno a ripeterlo, non è altro, dirò così, che una disposizione, mercè la quale una consuetudine parlamentare è convertita in legge; è in certo modo una legge dichiarativa.

Bastano, a mio avviso, queste indicazioni per dimostrare come cadano in falso una gran parte dei ragionamenti che si fanno sull'articolo secondo.

E non sarà senza frutto anche un po' di storia di questo articolo secondo, per raddrizzare viemmeglio i ragionamenti che si fanno.

Questo articolo secondo fu elaborato in seguito ad un voto della Camera, e dietro un invito del Ministero, dal Consiglio di Stato. Or bene il Consiglio di Stato ammette forse l'azione retroattiva della legge? Si noti che il Consiglio di Stato faceva una legge molto più severa, il che vuol dire che questo alto Consesso considerasse il caso molto più grave di quello che lo abbia fatto il Ministero. Ebbene il Consiglio di Stato escludeva espressamente la retroattività.

Questo, o signori, pare a me un argomento validissimo per non esagerare la sanzione di una legge più mite, e per escludere che la legge abbia effetto retroattivo.

Voi avete udito la dichiarazione dell'onorevole Lanza che fu il primo ministro che presentò alla Camera questo progetto di legge. Esso lo ha presentato al finire di una Legislatura, lo ha presentato, cioè, quando era impossibile, materialmente impossibile, per ragione di tempo, che la legge avesse effetto retroattivo.

Fu dunque evidentemente nell'intenzione di coloro che hanno elaborata e presentata questa legge, che essa non avesse effetto retroattivo.

Ma mi si dirà: l'onorevole Chiaves ha ripresentato questo progetto; in quanto al Ministero attuale non avendolo che riprodotto nello stato in cui si trovava, non può essere tradotto in causa.

Mi si permetta un'osservazione. Che cosa ha fatto l'onorevole Chiaves? Esaminiamo un poco la sua relazione, i motivi che accompagnano il progetto. L'onorevole Chiaves ha presentato tal quale, senza radiazioni, nè nella relazione nè nel testo, il progetto del suo antecessore. E ciò mi autorizza a credere che l'onorevole Chiaves per semplice svista o per mancanza di tempo non abbia ben ponderato la relazione, che accompagnava il progetto e quelle spiegazioni di cui il progetto aveva forse bisogno quando era presentato in circostanze assai diverse da quelle in cui trovavasi l'onorevole Lanza, che si fondava in questa parte sul parere del Consiglio di Stato. Anche la storia dunque esclude che quest'articolo dovesse avere effetto retroattivo.

Io credo, lo dico francamente, che, se a questa legge fosse dato un effetto retroattivo, perderebbe molto della sua autorità, diverrebbe troppo severa e inutilmente odiosa.

Infatti, come togliere, o signori, l'impronta di odiosità ad una legge che in epoca vicina alle elezioni generali, in prossimità di altre elezioni, che hanno mandato alla Camera 70 deputati, viene con un voto ad escludere da quest'Aula, ed a rinviare innanzi ai loro elettori un numero considerevole dei nostri colleghi, i quali siedono tra noi, con un mandato legittimo e riconosciuto e furono eletti nella forma voluta dalle leggi, ed hanno acquistato il diritto incontestabile, non

già di prender parte alla discussione, alla votazione di quelle leggi nelle quali possono essere interessati; chè questo diritto, io lo contesto, o signori, perchè contrasta alla pratica parlamentare e ripugna all'intimo senso morale e alla delicatezza di ognuno di noi che ci obbliga ad astenerci da queste discussioni, ma bensì li priverebbe del diritto di prender parte per un tempo più o meno lungo, e che può essere indefinito, a tutti i lavori parlamentari, di cui ci stiamo occupando.

Con che diritto, o signori, noi possiamo privare un numero considerevole di collegi elettorali della loro rappresentanza, e togliere in momenti ed in quistioni così gravi, come quelle che ci stanno dinanzi, ai nostri colleghi legittimamente eletti, la facoltà ed il dovere che essi hanno di prender parte alle discussioni che interessano la cosa pubblica?

Io credo che una deliberazione simile sarebbe (mi si permetta di dirlo) di un effetto deplorabile; sarebbe un triste precedente nei nostri annali parlamentari. Le leggi si fanno dalle maggioranze, o signori; badate bene di non dar luogo nei nostri atti parlamentari ad un fatto per cui potrebbe credersi che le maggioranze un bel giorno possano invocarlo per mettere in campo un motivo od un pretesto per escludere dall'Aula del Parlamento una minoranza molesta. Le leggi riguardano al futuro, non debbono aver effetto sul passato: non abbandoniamo questa norma fondamentale.

Ma l'onorevole Mazzarella ci dice: vedete, signori, è una necessità che i deputati che si trovano in questa condizione ritornino innanzi ai loro elettori, la loro posizione morale è cambiata. Ma no, io dico, non è punto cambiata la loro posizione morale. E basta la interpretazione, che è la sola logica, da me data all'articolo primo, per persuadersene. La posizione morale di questi nostri colleghi sarebbe mutata col sistema dell'onorevole Mazzarella, inquantochè senza nessuna ragione per tutti gli altri affari nei quali non hanno interesse di sorta, che non sia l'interesse dello Stato, questi deputati non potrebbero continuare nel loro mandato, sarebbero dichiarati incapaci per tutti gli affari pei quali ebbero mandato, per ciò solo che un sentimento di delicatezza loro vieta di prendere parte ad alcuni di essi.

E neanche è vero che gli elettori possano considerarla mutata questa posizione morale dell'eletto. Io lo nego. Quale è il mandato che hanno dato gli elettori al deputato? Di prendere parte, mi dirà l'onorevole Mazzarella, a tutte indistintamente le questioni che si agitano nel seno della Camera. Io dico che dobbiamo fare migliore giudizio dei nostri elettori. Noi che dobbiamo essere persuasi che l'articolo primo è un articolo con cui si convalida un provvedimento necessario al buono e morale andamento dei lavori della Camera, vogliamo noi credere che gli elettori in generale mandino in questa Camera i deputati collo scopo principale di prender parte alla discussione ed alla vota-

zione degli affari in cui sono più o meno personalmente interessati? Sarebbe un bel giudizio che noi faremmo degli elettori, i quali poi, dopo aver dato ad un loro eletto un mandato che comprende la facoltà di prender parte alla discussione ed al voto di tutti gli affari, dopo aver cioè accordato ai loro mandatari una fiducia per tutti gli affari dello Stato, la neghino poi questa fiducia per la sola ragione che al loro eletto è vietato il voto in quei soli nei quali può esservi dubbio ragionevole che i suoi interessi personali lo lascino egualmente scevro di passione ed indipendente? Noi dobbiamo pronunziare, io credo, un miglior giudizio del corpo elettorale. E nemmeno posso ammettere che le persone contemplate in questa legge si possano assimilare ad impiegati. Me lo perdoni l'onorevole Mazzarella; agl'impiegati si potevano forse assimilare i deputati secondo il progetto del Consiglio di Stato, ma secondo il nuovo progetto non si possono più assimilare agl'impiegati per molte ragioni.

Il loro numero è illimitato: tutti sono eleggibili, sicchè i deputati contemplati in questo progetto sono, a mio avviso, in una posizione che, considerata nel senso legale, è opposta a quella in cui si trovano gli impiegati, perchè la legge elettorale vuole che gl'impiegati in generale siano esclusi dalla Camera elettiva: e solo si ammettono alcune eccezioni che la legge determina. E qui, come ho notato, la legge dice che tutti possono essere ammessi, salvo quando la loro posizione è cambiata, quando cioè sopravviene dopo la loro elezione (e dopo questa legge, come è naturale), una circostanza che può far sospettare della loro pienissima indipendenza; solamente in quel caso vi è la sanzione che i deputati siano rinviati dinanzi ai loro elettori. Adunque la posizione dei deputati contemplati in questo progetto è ben diversa da quella degli impiegati.

Per queste ragioni, e soprattutto per non dare alla legge un carattere odioso, che invano si cercherebbe di toglierle, io prego la Camera di adottare l'articolo secondo, modificandolo coll'emendamento proposto dall'onorevole Marazio, il quale mi pare il più preciso nell'escludere assolutamente la retroattività della legge.

Ed io pregherei gli onorevoli Cortese, Negrotto e Pisanelli ad unirsi all'emendamento Marazio, in quanto che mi pare che la loro idea sia affatto d'accordo con quella dell'onorevole preopinante.

DE WITT. Signori, io voterò l'articolo 2 tale quale è stato proposto dalla Commissione.

Non vi nascondo che mi reca non poca meraviglia il vedere che il Ministero, il quale in questa Sessione ha riproposto la legge che ora stiamo discutendo, sorga a combatterla.

Ci diceva l'onorevole Depretis che questa legge non è veramente del Ministero attuale, ma che fu presentata dall'onorevole Chiaves, e che egli può essere caduto in errore.

Ma se si è ingannato il ministro Chiaves, come è potuto cadere nello stesso errore il Ministero attuale, quel Ministero il quale si compone di membri che anche nella passata Sessione erano deputati, e quindi ebbe tutta l'occasione, tutto il tempo, tutto il comodo di studiare questa legge? E se ha potuto studiarla, e lo doveva, come mai si è ingannato? Oh! mi perdoni, l'onorevole Depretis, egli non si rende giustizia.

Io credeva che il Ministero trattasse le cose con maggior serietà e gravità: e quando l'onorevole Depretis ci dice che l'onorevole Chiaves si è ingannato, io gli rispondo che si è ingannato anche il Ministero attuale; ma i Ministeri non dovrebbero mai ingannarsi. (*Oh! oh!* — *Movimento prolungato*)

Una voce. Infallibili come il papa.

DE WITT. In un progetto di legge che noi abbiamo sott'occhio da circa un anno, errori di questa sorta sono inconcepibili. Quindi l'argomento dell'onorevole Depretis non mi persuade gran fatto.

Signori, io intendeva che si potesse fare questione sull'articolo 1, ma una volta votato ed ammesso l'articolo 1, io non comprendo come si possa fare questione sull'articolo 2.

Ha un bel dire l'onorevole ministro della marina che l'articolo 1 altro non fa che sanzionare un principio di moralità, di delicatezza. Sia pure, anzi questo è; ma l'articolo 1 quali effetti produce? Produce gli effetti d'inabilitare taluni deputati a formar parte delle Commissioni, a prender parte alle discussioni, a votare in certi progetti di legge.

Qualunque sia la ragione che ha determinata la Camera ad adottare l'articolo 1, sia pure che la Camera non abbia fatto altro che rendere omaggio ad un principio di moralità, ad un principio di delicatezza, questi sono gli effetti che derivano dall'articolo 1.

Ora, se questi ne sono gli effetti, come volete che il deputato, il quale subisce una specie di *diminuzione di capo*, un deputato, il quale non potrà prendere parte a tutte le discussioni, a tutti i lavori parlamentari, si trovi nella stessa posizione di fronte a' suoi elettori in cui si trovava quando fu eletto? Quando gli elettori lo mandarono in Parlamento sapevano di mandarvi persona, la quale avrebbe potuto prendere parte a tutte le Commissioni, a tutte le deliberazioni; che avrebbe potuto sempre aprire bocca e sempre dare il suo voto.

Ma ora l'articolo 1 chiude la bocca, mette la cuffia del silenzio, come disse l'onorevole Venturelli, o come diceva ancora meglio l'onorevole La Porta, mette la cuffia della moralità a taluni deputati; epperò questi non sono più in quelle stesse condizioni, nelle quali si trovavano quando riceverono il mandato dai loro elettori.

Essendo quindi cambiata la loro posizione, è necessario interrogare nuovamente il voto degli elettori, perchè noi non sappiamo se coloro, i quali hanno inviato in Parlamento un deputato, che poteva prendere

parte a tutte le discussioni, gli vogliano conservare il mandato quando sanno che egli non si trova più nella posizione che aveva quando gli conferirono l'onorevole ufficio di rappresentante della nazione. L'articolo 2 dunque è un omaggio al diritto degli elettori.

Ma poi, o signori, non è questa una questione seria e che meriti un lungo esame di un'Assemblea legislativa, è questione di diritto civile, è questione di diritto comune, perchè ogniqualevolta il mandatario subisce una modificazione nello stato suo, il mandato cessa: e se oggi i deputati, i quali si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, ricevono una modificazione nella loro capacità, è necessario interrogare di nuovo i mandanti per sapere se persistono nell'intenzione che ebbero quando conferirono ad essi l'ufficio di loro rappresentanti.

Si è detto che questa legge è personale.

Prego gli oppositori a dichiarare che cosa intendono per legge personale. Forse perchè questa legge andrà a colpire alcuno degli onorevoli nostri colleghi? Ma si sa bene che le leggi sono fatte appunto per essere applicate alle persone.

Ma appunto perchè in ultima analisi ogni legge spiega il suo impero sulle persone, questa obiezione sarebbe buona contro ogni proposta di legge. Se poi per legge personale intendete una legge odiosa, una legge di proscrizione, nego affatto che tale sia il carattere della legge che stiamo discutendo, perchè non posso supporre nè nel Governo che la propone, nè nell'onorevole Lanza, nè nell'onorevole Chiaves l'idea preconcepita di voler far servire questa legge, tanto reclamata dalla pubblica opinione e dalla morale, ad escludere alcuno di noi da quest'Aula.

Se per l'applicazione di questa legge accadrà che alcuno dei nostri colleghi debba nuovamente presentarsi ai suoi elettori, questo non sarà un effetto voluto *a priori* dalla legge, sarà bensì l'effetto del trovarsi un dato individuo in quelle circostanze che sono previste dalla legge.

Ma, come io diceva poco fa, simili conseguenze sono proprie di tutte le leggi, e se, perchè le leggi regolano l'azione delle persone e si applicano alle persone, dovessero chiamarsi leggi personali, nessuna legge potrebbe votarsi, nessuna legge potrebbe sostenersi.

Si dice che questa legge ha un effetto retroattivo, e tutti gli oratori che parlarono contro la medesima si appoggiarono al principio della non retroattività per far respingere questo disegno di legge, e specialmente per far respingere l'articolo secondo il quale, come un figlio sventurato, si trova anche abbandonato dai propri genitori.

Intendiamoci bene, o signori, sul principio della non retroattività: siamo noi in una questione di diritto patrimoniale, in una questione di diritto civile?

Intendo che in tali termini di fatto possa farsi la questione della non retroattività della legge.

Ma qui, o signori, non siamo nei termini di diritti acquisiti, non siamo nei termini di diritti civili, siamo nei termini di diritto pubblico, di diritto nazionale; siamo nei termini di diritto elettorale, ed il diritto elettorale, il diritto di essere deputato, il diritto di essere nominati a rappresentanti della nazione, non è un diritto nostro speciale, non forma parte del nostro patrimonio, ma è diritto della nazione.

La nazione non ci manda in Parlamento per un nostro diritto, ci manda per diritto suo, non nell'interesse nostro, ma nell'interesse pubblico.

Dunque noi non sediamo qui per un diritto nostro individuale e patrimoniale, ma per diritto pubblico e nazionale.

Allontaniamo ogni idea di diritto quesito; noi siamo qui per virtù della legge, e perchè è la legge quella che ci accorda questo diritto, così può anche modificarlo.

L'onorevole mio amico Mazzarella, per disapplicare la regola della non retroattività, vi parlava delle leggi d'ordine, vi parlava delle leggi di morale, e diceva cosa verissima. Ma vi è un'altra ragione per la quale, o signori, quand'anche si dovesse discutere questa questione a termini del diritto civile, la regola della non retroattività non avrebbe nessuna influenza in questa materia.

Noi siamo in un caso di capacità elettorale; ora tutte le leggi, le quali regolano la capacità o civile o politica, non hanno mai effetto retroattivo, ossia la regola della non retroattività non si applica mai a queste leggi, perchè è un canone, direi così, elementare, che le leggi di capacità o civile o politica s'impossessano delle persone tali quali le trovano al momento in cui sono emanate.

Volete vedere, o signori, che nelle leggi elettorali, nelle leggi relative a diritti politici, in una parola, nelle leggi, com'è quella di cui stiamo occupandoci, il principio della retroattività non ha che fare, e che questo canone di diritto privato in questa discussione è uno spauracchio che si mette davanti ai nostri occhi, perchè non votiamo questa legge?

La legge elettorale dichiara ineligibili i sacerdoti, gl'impiegati, dichiara ineligibili coloro i quali siano stati condannati per furto, per truffa e per attentato ai costumi.

Se fosse vero che anche in materia elettorale ha vigore il principio della non retroattività, allora io dico, domani si presenta come eletto da un collegio taluno il quale per un fatto anteriore alla legge del 1859 sia stato condannato per furto, per truffa, per frode; convaliderete voi questa elezione?

Ma no certamente, voi non la convaliderete. E perchè?

Perchè al momento in cui si presenta davanti a voi come eletto, voi lo trovate in uno stato nel quale la legge lo dichiara incapace di esercitare le funzioni di deputato. E la vostra decisione sarà giusta. E perchè? Perchè, appunto come avevo l'onore di dirvi, la legge

in materia di capacità considera il cittadino qual è al momento in cui comincia ad imperare.

Le leggi sulla capacità civile o politica non riguardano il passato, s'impadroniscono dell'uomo quale lo trovano al momento in cui vanno in vigore: quindi mi pare che lo spauracchio della non retroattività non debba fare alcuna impressione sopra di noi.

L'onorevole Marazio citava alcuni esempi dell'Assemblea francese. Mi permetta l'onorevole Marazio che io pure citi un esempio tratto da quella celebre Assemblea. In un'adunanza, in una notte, se non m'inganno, quando si trattava di abolire i privilegi, i diritti feudali, i rappresentanti francesi furono i primi a dare prova di abnegazione e lacerarono i propri titoli di nobiltà e di feudalismo.

Signori, l'Italia esige da noi un esempio uguale; si tratta di una legge che può parere contraria al nostro interesse; facciamo vedere che quando si tratta del bene della nazione noi sappiamo sacrificare il nostro interesse sull'altare della patria.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Peluso.

Voci. Ai voti! ai voti!

PELUSO. Se la Camera vuol venire ai voti, anch'io non dissento; avrei del resto poche parole da dire.

PRESIDENTE. Parli.

PELUSO. Io sono perfettamente contrario all'opinione espressa dall'onorevole preopinante. Quando si tratta di una legge di moralità pubblica, credo che le opinioni debbano essere chiare ed esplicite. Deploro di dover parlare dopo il discorso del signor ministro, perchè io vorrei che anche in lui fosse entrato il convincimento che in questa circostanza avremmo dovuto decidere le cose nostre da noi, senz'altro il Governo intervenga, poichè, a mio giudizio, c'entra per molto poco. In ogni modo permettete che io vi dica quali sono le idee che m'inducono a respingere intieramente l'articolo secondo della legge, come ci viene proposto, e perchè io sia dolente che già il Governo sia venuto ad una transazione che io reputo una mezza misura di nessun giovamento.

Signori, nella proposta del secondo articolo nessuno di noi di certo ha in vista di far torto agli onorevoli deputati che siedono in questa Camera, e che, per avventura si possono trovare in una delle circostanze espresse dalla legge. Noi non vogliamo che tutelare la cosa pubblica. Io comprendo che questa legge è una necessità portataci dall'opinione pubblica, dal desiderio di tutelare la pubblica moralità, è una triste necessità ereditata dalla Camera passata che l'attuale non può ripudiare; ma ripeto, nessuno di noi ha l'intenzione di portare un pensiero meno che onorevole ai deputati che per avventura si potessero trovare in questa circostanza.

Quale è l'intenzione della legge? Decisamente quella di tutelare la cosa pubblica. Ma, signori, e se gli elettori ce li rimandassero nuovamente eletti, la cosa pub-

blica sarà ella tutelata meglio? Che volete che importi alla opinione pubblica il voto di un collegio a petto di tutti gli altri del regno? Si parlò di eguagliarli agli impiegati che avessero avuto maggiore stipendio. Ma permettetemi di dire che il confronto non è giusto, inquantochè in quel caso la legge vuole che gl'impiegati ritornino ai loro elettori, e sieno sottoposti a rielezione, perchè avendo ottenuto dal Governo una maggiore distinzione, ne riportino una conferma di quella fiducia che avevano prima. E che la cosa sia fondata ne abbiamo la prova in ciò che abbiamo spesso veduto coll'aumento di stipendio, o di funzioni, o per qualunque altra analoga ragione, deputati che sedevano alla sinistra venire alla destra, e deputati di destra andare alla sinistra.

Ecco quello che in tal caso si chiede dagli elettori. Però il confronto non è esatto, se qui si tratta di un fatto tutto particolare. Qual peso volete che abbia il voto di un collegio su tutti quelli del regno; sur uno il quale sia in qualche ingerenza con una società, per esempio, di una strada ferrata della Sicilia e venga riletto da un collegio delle Alpi?

Dunque, signori, ogni interesse di bene pubblico scompare. E che resta? Resta quello che avete voluto escludere, la odiosità. Nè io credo che in alcuno di voi entri mai il pensiero di volere allontanare realmente dalla Camera ogni sorta e misura d'interesse privato. Non basta rinunciare alle influenze possibili della malizia umana, converrebbe rinunciare ad essere uomini; sarebbe come sconoscere gli attributi inseparabili dalla natura umana.

Ieri l'onorevole Villa, se non erro, vi parlava delle cautele che mettevano i santi Padri nelle loro decisioni; ed è vero, essi si premunivano di un infinito numero di riguardi. Ma a che cosa sono riusciti? Basta leggere la storia di frà Paolo per vedere che l'ultimo Concilio non fu che un tessuto d'intrighi, di combinazioni tutt'altro che edificanti.

E poi, o signori, il più augusto, il più venerato dei Concili, è quello dell'elezione del pontefice. Voi ben sapete di quante cautele circondansi quei signori, che sono scelti alla elezione; ma potete anche scommettere un mese prima che il papa sarà, o di parte francese, o di parte tedesca. È la storia di tutti i tempi e di tutti gli uomini.

Io dunque non vedo che ci sia utilità vera nell'obligare i deputati, i quali possono avere avuto un incarico qualunque o dalle provincie o dai loro elettori, ad una nuova elezione. In questo non ci vedo altro che un torto che si fa alla loro capacità, all'attività, e, diciamo pure, anche alla loro onestà; sebbene dobbiamo riconoscere che siamo tutti uomini e possiamo tutti fallire.

Io trovo che a questa legge, la quale era, come dissi, una necessità per questa Camera, abbiamo provveduto coll'accettare l'articolo primo. In esso abbiamo escluso

i deputati che vi hanno qualche particolare interesse dal dare il loro voto in que' casi; li abbiamo esclusi anche dall'influire colla loro eloquenza; cosa si teme oggi? Si teme la loro presenza.

Davvero, o signori, l'utilità pratica io non la vedo; e potrebbe venire il caso in cui, calmata l'agitazione che desta la discussione del momento, dovessimo confessare che siamo andati più in là dello scopo che ci proponiamo.

Io lodo ed ammiro anche la delicatezza di coloro che vorrebbero spingere la cosa sino al punto di togliere qualsiasi ombra sulle condizioni di tutti i deputati, ma temo pur troppo che l'intenzione oltrepassi lo scopo, e non lo raggiunga.

Queste sono le ragioni per le quali sono indotto a votare contro l'articolo secondo: e non accetto nemmeno quelle transazioni che sono state fatte dagli onorevoli deputati, ed alle quali si sono accostati i signori ministri.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Riberi (*Ai voti! ai voti!*) il quale propone quest'emendamento, che, cioè, invece della frase « i membri della Camera elettiva che si trovino in alcuno di detti casi, » si dica: « i membri della Camera elettiva, che *si trovavano prima della presente legge* in alcuno di detti casi. »

RIBERI. Se il mio emendamento fosse uguale a quello dell'onorevole Marazio, io in questo caso mi assocerei interamente al medesimo; ma parmi che l'onorevole Castelli abbia dato all'emendamento dell'onorevole Marazio un'interpretazione alquanto differente dal significato che ha realmente. Mi pare che l'onorevole Castelli creda essere intendimento dell'onorevole Marazio, che dopo la promulgazione della legge, ove ci fossero deputati i quali continuassero a rivestire alcun ufficio in una società o concessione, dovrebbero essere soggetti a rielezione. Se per contro l'opinione dell'onorevole Marazio è questa, che tutti i deputati, i quali già attualmente sono interessati in una società o in un'impresa, non debbano essere soggetti a rielezione, in questo caso, lo ripeto, l'emendamento dell'onorevole Marazio sarebbe perfettamente conforme al mio.

MARAZIO. Domando la parola per una spiegazione.

Mi pare che il dubbio sollevato dall'onorevole Riberi...

PRESIDENTE. Permetta: la parola spetta all'onorevole Cortese, che l'ha chiesta prima per una dichiarazione.

CORTESE. Io aveva domandato la parola da molto tempo per dichiarare che non era intendimento dell'onorevole Pisanelli, dell'onorevole Negrotto, nè mio di escludere coll'articolo 2 della legge dalla presente Camera dei deputati coloro i quali abbiano acquistato il diritto di starvi in seguito ad una solenne dichiarazione della Camera stessa, che ha convalidata la loro elezione. Noi avevamo presentato un emendamento, il quale poteva parere, e lo era in astratto, meno esteso di quello proposto dall'onorevole Marazio, ma che, a

nostro avviso, in concreto avrebbe condotto alle medesime conseguenze, poichè era nostro convincimento, e lo è tuttavia, che nella Camera attuale non segga alcuno il quale dopo la sua elezione (e le elezioni sono recenti) abbia accettato una delle condizioni di cui si parla nell'articolo 1. E parve a noi che il nostro emendamento, rispettando la posizione di tutti i deputati, fosse più consentaneo al principio che avevamo adottato, che era quello di voler fare gli elettori giudici della nuova posizione presa dal deputato, in guisa che, quando gli elettori una volta avessero pronunciato il loro giudizio in una elezione già avvenuta, nella quale il deputato si trovava già in quella data condizione, non vi fosse bisogno di un'elezione novella. Volevamo l'elezione novella solo quando la condizione indicata dall'articolo primo della presente legge si fosse avverata, fosse cioè avvenuta dopo l'elezione del deputato, e quindi non richiedevamo in nessun caso un doppio giudizio degli elettori, chè a noi pareva sufficiente un solo. Del resto, ripeto, siccome l'emendamento dell'onorevole Marazio, in pratica viene a raggiungere lo stesso scopo che noi ci proponiamo, e salva anche le lontanissime ipotesi in cui la legge potrebbe avere un effetto retroattivo, così noi non abbiamo nessuna difficoltà di aderire, com'era nostro proposito, sin da quando domandai la parola, all'emendamento dell'onorevole Marazio, ritirando il nostro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lanza.

LANZA GIOVANNI. Parecchi onorevoli sostenitori dell'articolo 2 della Commissione hanno voluto dar maggior forza alla loro opinione appoggiandosi sopra il fatto che tre Ministeri diversi hanno presentato alla Camera il progetto di legge coll'articolo 2, quale venne accettato e proposto dalla Commissione. Perciò pare loro strano che tanto il Ministero presente quanto i due precedenti che hanno presentato questo progetto di legge vogliano ora opporsi a questo articolo.

A tale riguardo si diedero già da alcuni deputati e dall'onorevole ministro della marina delle spiegazioni che a me paiono chiare ed appagantissime. Nullameno io mi permetterò di aggiungere che in quanto alla prima proposta che venne fatta dal Ministero, al quale io aveva l'onore di appartenere, la narrazione che ne fece l'onorevole ministro per la marina è pienamente esatta. Il Ministero di cui io faceva parte, presentando questo progetto di legge, colla relazione che tuttora lo precede, nei termini in cui è al presente formulato, non si occupò per nulla e non doveva occuparsi in verun modo della questione che ora si dibatte, cioè a dire se i deputati, i quali si trovassero in uno dei casi contemplati nell'articolo primo, dovessero immediatamente essere soggetti a rielezione appena fosse promulgata la legge. Non doveva occuparsene, perchè di fatti era impossibile che questo caso sorgesse, per la ragione che la legge non doveva essere promulgata se non a Legislatura chiusa, perchè quel Ministero

aveva il proposito di non promulgarla se non per la Legislatura successiva. Perciò gli elettori, conoscendo questa nuova disposizione, era ben naturale che avrebbero scelto quel candidato che loro pareva più conveniente per sostenere gl'interessi del paese.

Nè vale la sottile considerazione del deputato Mazzarella che, se tale fosse stato l'intendimento del primo Ministero, che ha presentato il progetto di legge, era allora inutile parlare di rielezione nel secondo articolo, perchè questi deputati sarebbero stati eletti dai loro collegi, dopo avere avuto conoscenza delle restrizioni che la legge loro imponeva riguardo alla discussione e votazione delle leggi.

Ma la legge doveva parlare appunto della rielezione, perchè dopo le elezioni generali poteva accadere, e se la legge verrà accettata accadrà che taluni deputati, dopo la promulgazione della legge, che ora non si trovano in nessuno dei casi stabiliti dall'articolo primo, possono per avventura trovarsi in alcuno di questi casi, che siano cioè soggetti a rielezione. Ed allora la legge doveva prevedere questo caso della rielezione.

Dunque la considerazione dell'onorevole Mazzarella, quantunque io la riconosca molto arguta e sottile, non raggiunge veramente lo scopo di provare che fosse l'intendimento del ministro che il primo ha proposto questo progetto di legge che i deputati, i quali fanno parte della Legislatura, dovessero immediatamente decadere dalla deputazione.

Dunque rimanga stabilito, e questa è l'ultima dichiarazione che io faccio in proposito, che mai passò per la mente del primo ministro che propose questa legge che essa avesse un'azione retroattiva. Se non ne ha parlato, se non lo ha espresso nella legge, è unicamente perchè era assolutamente inutile; e sarebbe stato un assurdo il parlarne, perchè non era il caso che questo fatto potesse avverarsi.

Io nulla aggiungerò in difesa de' ministri che si sono succeduti dopo di me, e che hanno riprodotto questo progetto di legge; chè, se si ricorda il tempo della seconda presentazione fatta dal ministro Chiaves, nessuno negherà che erano circostanze, erano momenti nei quali la Camera era immensamente distratta da gravissime preoccupazioni; che il Ministero era grandemente preoccupato per l'imminenza di grandi avvenimenti; fece una presentazione, direi quasi, di forma, e quindi non poterono aver luogo le dichiarazioni che il ministro avrebbe certamente fatto, quando la legge avesse potuto avere il suo corso. Il ministro la presentò per ossequio alle deliberazioni della Camera, ma era evidente (e tutti ne eravamo persuasi) l'impossibilità di prendere ad esame quel progetto di legge, e dirò che lo presentò riproducendo, si può dire, una copia della prima dizione del progetto fatto dal suo predecessore, e senza occuparsene appositamente, perchè ha pensato che, qualora la Camera avesse avuto tempo di esaminarlo negli uffici, e poi nella Commissione,

allora egli avrebbe avuto campo di ponderare e di fare le osservazioni che io ora faccio intorno agl'intendimenti del ministro.

Non parlerò del presente, giacchè l'onorevole presidente del Consiglio disse subito che si riservava di fare delle modificazioni all'articolo 2. Perciò tutte le considerazioni addotte dai sostenitori del progetto della Commissione, che il ministro da prima aveva l'intendimento di sostenere il secondo articolo come è inteso dalla Commissione, non hanno assolutamente fondamento.

Risponderò ancora ad un'altra argomentazione, fatta dall'onorevole Mazzarella, per persuadere la Camera che possa senza difficoltà, anzi con molta convenienza votare l'articolo 2 della Commissione. Egli ha osservato che rimane omai oziosa la discussione riguardo al diritto che possa avere la Camera, o che possa non avere, di dichiarare esclusi dal suo seno immediatamente (dopo votata la legge ben s'intende) quei deputati che si trovassero nei casi contemplati dall'articolo primo. E perchè? Perchè dice: se voi credete che la Camera non abbia questo diritto, perchè avete già votato l'articolo primo che menoma le facoltà ed i diritti dei deputati? Dunque, se non avete facoltà di togliere questi diritti, non avete facoltà di menomarli. Non so se abbia riprodotta in tutta la sua interezza l'argomentazione dell'onorevole Mazzarella, ma io l'ho intesa in questi termini.

Or bene, io nego assolutamente che sia nel diritto del deputato di rendere il voto a proposito di quelle leggi in cui trovisi interessato. E dove trovate, o signori, questo diritto? Il suo dovere invece è di non votare. Ma ha detto taluno: io non ho mai letto che un rappresentante del paese che viene qui e giura di occuparsi esclusivamente degli interessi del paese, non abbia diritto di votare nelle questioni, in cui ha un interesse personale. Ecco l'errore, o signori; voi confondete con il diritto quello che è la negazione del diritto, quello che invece sarebbe una mancanza nel deputato. In prova del che nelle leggi comunali e provinciali, come in quasi tutte le assemblee nelle quali hanno luogo delle discussioni di interesse collettivo, esplicitamente, o virtualmente, è vietato a coloro che vi prendono parte, di votare nelle questioni in cui hanno un interesse personale. Voi direte: ma questa condizione nella legge elettorale, non c'è. Non c'è, è vero, perchè non la si poteva prevedere; perchè la legge elettorale partiva da un concetto nobile, elevato, e non poteva prevedere che si avverassero dei casi, nei quali per avventura qualcuno cercasse di trattare di proposito questioni nelle quali potesse avere un interesse personale. Dunque l'argomentazione che si debba votare l'articolo 2 perchè si è votato il primo, fondata su ciò che con questo avendo tolto un diritto al deputato e perciò possiate toglierne un altro, non vale, perchè nel primo articolo non si toglie nessun diritto, anzi si in-

culca un dovere che la coscienza di ognuno di noi, la coscienza degli elettori impone ai suoi rappresentanti.

Dunque aveva ragione l'onorevole mio amico, il ministro della marina, quando vi dichiarava che non si fa altro che convertire in disposizione legislativa una consuetudine non solo ma un dovere riconosciuto da tutti, e che, se la legge non ne ha parlato, si è perchè credeva superfluo di parlarne.

Ora alcuni casi avvenuti hanno dimostrata la convenienza di sancirlo per legge, e la Camera viene a stabilirlo.

Riguardo poi alla convenienza di volere che questa legge sia immediatamente ed inesorabilmente applicata e che i deputati che si trovano nei casi contemplati nell'articolo 2 vengano subito esclusi, non è questione di retroattività: anche su questo punto, la questione non è stata posta nei suoi veri termini. Non è questione di retroattività che noi facciamo, o signori, è questione se la Camera, secondo la legge fondamentale e non secondo le leggi transitorie, abbia il diritto di eliminare dal suo seno un deputato la cui elezione sia stata convalidata e che abbia prestato giuramento.

Aprite, o signori, lo Statuto, legge fondamentale del regno, guardate di quante cautele e garanzie circonda il deputato acciocchè possa mantenere l'indipendenza assoluta del suo voto e delle sue attribuzioni! Vedete come cerca in tutti i modi d'impedire che su questo deputato si possa esercitare un'influenza o coazione qualunque! Ma non troverete mai una sola parola che alluda alla possibilità che questo deputato possa essere da' suoi colleghi eliminato dalla Camera! Questo diritto non fu mai consentito da nessun legislatore di nessun paese. Ora sarete voi, o signori, che vorrete per la prima volta sancirlo? Io credo che non ne otterreste nè il plauso del paese, nè l'approvazione dell'Europa.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Marazio per una dichiarazione.

MARAZIO. Rinunzio alla facoltà di parlare, perchè mi pare che il senso del mio emendamento sia chiarissimo; è quello stesso che venne espresso dall'onorevole ministro della marina e dagli egregi Pisanelli e Cortese, i quali hanno al medesimo aderito.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore della Commissione.

LAZZARO, relatore. La posizione nella quale si trova la maggioranza della Commissione nel sostenere l'articolo 2, certamente non è la più lieta, poichè essa si trova combattuta dal Ministero, combattuta da parecchi membri della Camera e combattuta da una parte stessa della Commissione. Ma ciò non ostante la maggioranza della Commissione, partendo dal profondo convincimento che ha che l'adozione dell'articolo 2 sia il modo di rendere efficace la legge, per mio mezzo spera di poter dimostrare come quest'articolo 2, qual essa ve lo propone, non solo non offenda il principio

della non retroattività delle leggi, ma sia un omaggio necessario che noi dobbiamo rendere ad un altro principio che è quello della sovranità elettorale.

Si è fatto da diversi oratori che mi hanno preceduto un pochino di storia di quest'articolo 2. L'onorevole ministro della marina anch'egli ha fatto il suo quadro storico. L'onorevole Lanza, come creatore, dirò così, di questo disegno di legge, ha creduto anch'egli di chiarire dinanzi alla Camera la genesi di quest'articolo. La Camera mi permetterà che anch'io, venuto ultimo, rischiaro alquanto quest'articolo 2. Non dirò quello che gli altri hanno detto; dirò solamente ciò che gli altri hanno creduto di non dire.

Il Consiglio di Stato, ad invito dell'onorevole ministro Peruzzi, presentò un parere intorno ad un progetto di legge col quale s'incarnassero i principii votati nell'ordine del giorno del 17 luglio 1864, ed insieme col parere del Consiglio di Stato aggiunse un progetto formale di legge.

Ebbene, credete voi che questo progetto di legge fosse di tre articoli, cioè quanti furono quelli presentati dagli onorevoli Lanza, Chiaves e Ricasoli? No: il progetto si componeva di cinque articoli, e l'ultimo di essi diceva che le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge non erano applicabili a coloro che fossero già membri della Camera dei deputati al tempo della pubblicazione della medesima legge.

L'onorevole Lanza non ha creduto di giovare di quest'articolo. Nel presentare alla Camera la relazione del suo progetto di legge, egli ha tenuto conto di tutte le ragioni del Consiglio di Stato, tanto che io potrei dire che la relazione Lanza non è che una ripetizione quasi letterale del parere del Consiglio di Stato, ma si fermò alle considerazioni da questo Consiglio fatte intorno all'articolo 5. E l'onorevole Lanza vi diceva le ragioni per le quali egli si era fermato a quest'articolo.

L'onorevole Mazzarella ha, secondo me, vittoriosamente ed anticipatamente risposto a quanto disse l'onorevole Lanza. Nè vale la ragione addotta da questo, il quale vi diceva che, essendosi al termine dell'ultima Legislatura, si dovevano contemplare i casi che potevano verificarsi dopo le elezioni; poichè l'articolo 1 della legge è scritto in termini così generali che abbraccia tutto, e mi sembra un non-senso che una legge si faccia pel caso delle elezioni generali, e poi si venga a dire che gli eletti debbono ripresentarsi agli elettori. Il perchè, mi scusi l'onorevole Lanza, non posso intendere assolutamente le ragioni colle quali ha creduto rispondere all'onorevole Mazzarella.

Riprendendo il filo della narrazione, dirò che venne chiusa la prima Legislatura. Ebbene, sul principio di questa, la Camera lo ricorderà, ad istanza di alcuni deputati, l'onorevole Chiaves ripresentò colle medesime parole il disegno di legge dell'onorevole Lanza, facendolo precedere dalla medesima relazione, che, lo ripeto, non era che la relazione del Consiglio di Stato.

Dunque, neanche l'onorevole Chiavès, il quale doveva conoscere come si era espresso il Consiglio di Stato, tenne conto dell'articolo 5 del disegno di legge del Consiglio di Stato; sicchè ognuno è autorizzato a ritenere che, tanto l'onorevole Lanza, quanto l'onorevole Chiavès avessero voluto intendere che la legge fosse applicabile anche ai deputati che oggi si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, poichè diversamente essi non avrebbero eliminato l'articolo 5 che appunto gli escludeva. Gli scolastici oramai ci hanno detto fino alla noia che *exclusio unius est inclusio alterius*. Fu chiusa la Sessione, e l'onorevole Ricasoli con un atto che altamente lo onora, si affrettò al principio di questa Sessione a ripresentare il disegno di legge.

L'onorevole Ricasoli in quel momento non fece alla Camera alcuna dichiarazione di riserve intorno all'articolo primo, nè intorno all'articolo secondo. Le parole di lui stanno consegnate nel resoconto che contiene la tornata del 22.

Ebbene, in quelle parole non vi è che una ripresentazione pura e semplice del disegno di legge: l'atto suo non è dunque che una continuazione di quel momento storico nel quale fu creata questa legge, momento nel quale fu escluso assolutamente l'articolo quinto che il Consiglio di Stato aveva redatto.

Per la qual cosa son rimasto altamente meravigliato quando il Ministero sorse a fare le sue riserve su alcune parti dell'articolo primo e per tutto l'articolo secondo.

Io non posso credere che l'onorevole Ricasoli abbia portato alla Camera un disegno di legge richiesto urgentemente dalla pubblica opinione, coll'idea di farvi delle riserve tali che potessero rendere inefficaci le vere disposizioni della legge; no: io debbo presupporre che alla mente dell'onorevole ministro non fosse stata presente la genesi di questo progetto di legge, e che quindi egli l'avesse ripresentato nel modo che la maggioranza della Commissione l'intese, ed ecco perchè io maravigliavo della condotta tenuta in questo affare dal Ministero.

Adunque la Camera dee ricordare la quistione tale quale io ho avuto l'onore d'esporgli. Rammenti cioè come il Consiglio di Stato avesse dichiarato con un articolo formale non essere le disposizioni dell'articolo secondo applicabili ai deputati che si trovassero nelle condizioni *A, B, C*, al momento della pubblicazione della legge, e come tutti e tre i Ministeri hanno eliminato quest'articolo.

Or, domando io, con qual diritto si può presentare un ministro alla Camera, e dire: il Ministero non accetta l'articolo 2 poichè esso contiene un effetto retroattivo; poichè l'articolo offende lo Statuto, offende certi principii i quali a nessuno è concesso toccare? Io non lo comprendo.

Ma l'onorevole Depretis, prendendo la parola dopo

l'onorevole Mazzarella, ha creduto combattere le sue parole dicendo che nella storia di questa legge era escluso il principio della retroattività; quindi respinge l'articolo 2 che dice avere un effetto retroattivo. E io sono con lui in quanto che in questa legge sia escluso il principio della retroattività; di fatti, è vero che il Consiglio di Stato riteneva l'articolo 2 non fosse retroattivo, ma andasse applicabile secondo le norme del diritto comune, e quindi con un articolo speciale ha chiaramente espresso queste disposizioni non dover essere retroattive. Se l'articolo 2 avesse avuto un effetto contro le norme dei principii generali sulla retroattività, è egli possibile che il Consiglio di Stato, la cui autorità ha invocato l'onorevole ministro Depretis, avrebbe aggiunto un articolo speciale di legge?

Ecco dunque come nella storia medesima che ha fatto l'onorevole ministro della marina io trovi un argomento per dimostrare che qui non vi è niente contro i principii del diritto comune.

L'onorevole Mazzarella vi ha dimostrato giuridicamente come non fosse seria l'obbiezione che si fa a quest'articolo, quasi come contenesse un'offesa al principio della non retroattività. Egli è uomo di legge, è giureconsulto eminente, e al certo non può essere nè superato nè uguagliato da me.

Ma, io, non uomo di legge, mi permetterò di aggiungere una semplice osservazione di buon senso, e con questa dichiarazione oso di esporla alla Camera.

Ho inteso parlare di diritto acquisito che si turberebbe con l'articolo 2. Ma di quale diritto si parla? Non sarebbero forse funzioni quelle che esercitano i deputati? E non può forse la Camera con una legge modificare queste funzioni?

VENTURELLI. No, perchè c'è lo Statuto.

LAZZARO, relatore. Io non trovo assolutamente alcuna legge fondamentale che lo vieti. L'onorevole Venturilli interrompendomi diceva che lo vieta lo Statuto; ebbene, io allora gli risponderò coll'onorevole Mazzarella: dovevate combattere l'articolo 1, che tocca appunto le funzioni del deputato e l'esercizio delle stesse. Ma una volta che l'avete votato siete inesorabilmente trascinati a votare l'articolo 2, altrimenti la logica si ribellerà contro di voi.

VENTURELLI. Ha ragione.

PRESIDENTE. Non interrompa.

LAZZARO, relatore. Quanto a me e la Commissione tutta abbiamo creduto che l'articolo 1 non avesse alcun effetto retroattivo, abbiamo creduto che venga a regolarizzare la posizione avvenire dei deputati, e la maggioranza della Commissione ha creduto che modificandosi la posizione avvenire dei deputati, naturalmente bisognasse interrogare gli elettori su coloro la cui posizione era già modificata in virtù di questa legge.

L'onorevole Depretis, debbo dichiararlo, con

molto acume, ha veduto dove stava quello che egli credeva il lato debole dell'argomentazione dell'onorevole Mazzarella. Ma l'onorevole Mazzarella è trincerato in un'argomentazione che non è facile l'espugnare, non ostante che l'onorevole ministro della marina tenga a sua disposizione delle navi corazzate e degli affondatori. (*Si ride*)

L'onorevole Depretis è in ciò sussidiato dall'eloquente appoggio dell'onorevole Lanza, il cui discorso d'oggi, a dir vero, mi ha prodotto una penosa impressione, e sussidiato da questi vi diceva: che cosa avete fatto con l'articolo primo della legge?

Voi con esso, diceva l'onorevole Depretis, non avete fatto altro che *ridurre a precetto una abitudine parlamentare*; l'onorevole Lanza diceva a sua volta: ma e forse i deputati avevano essi diritto di prender parte a discussioni riguardanti affari nei quali essi erano personalmente impegnati? Questo diritto non l'avevano: anzi l'abitudine lodevole, diceva l'onorevole Depretis, è tale, che i deputati tutti si sono astenuti dal prender parte...

DEPRETIS, *ministro per la marineria*. Ho detto solo in gran parte.

LAZZARO, *relatore*. Ebbene, sia pure in gran parte, ma se gli onorevoli Lanza e Depretis stando nel campo delle ipotesi han parlato solo in teoretica, nullameno fatto sta che vi sono di coloro che non se ne sono astenuti, e noi della Commissione e voi tutti, siamo qui perchè il fatto ha dimostrato che quella lodevole abitudine non esisteva per alcuni, ed i fatti stessi ci conducono alla necessità dolorosa di dover fare una legge.

Quando dunque questo è il fatto, come volete voi dire che gli elettori non potevano ritenere i loro eletti aventi quel tale o tal altro diritto? Se il fatto è in opposizione alle ipotesi del signor ministro della marina, naturalmente gli elettori hanno creduto e credono che essi eleggendo quel tale uomo per loro deputato, eleggono un individuo che abbia diritto a prendere parte in tutte le discussioni che possono riguardare tanto gl'interessi generali dello Stato, quanto gli interessi particolari del loro collegio elettorale.

E diffatti, tutti sappiamo, perocchè abbiamo visto spesse volte certi programmi fatti al momento delle elezioni generali, quali sono gli interessi che alcuni candidati (e qui dichiaro che non intendo alludere a nessuno in particolare) hanno toccato e messo avanti dei loro elettori!

Oggi (è superfluo ricordarlo) quali sono dinanzi al corpo elettorale i maggiori interessi che si chiamano nazionali se non sono gli interessi economici, commerciali e ferroviari?

Noi vediamo di fatto che oggidì quando si fa in quest'Aula una discussione che riflette questi interessi, tutti i deputati vi assistono con grande assiduità, e basterebbe un esempio solo, l'esempio della discussione ultima sul riordinamento delle ferrovie, per provarlo

ad evidenza. Io ricordo che allora fu tanto lo zelo degli onorevoli deputati, zelo per altro lodevolissimo, che il generale La Marmora in un momento di buon umore disse che quella era una discussione di campanile. Ora se i deputati prendono tanto a cuore gl'interessi ferroviari per ragione di utile pubblico, per ragione anche dell'utile dei loro collegi rispettivi, e ciò perchè noi rappresentanti d'Italia non dobbiamo mai dimenticare le provincie dove siamo nati, e che ci hanno mandato qui, se i deputati prendono tanto a cuore questi interessi, volete che questi interessi stiano meno a cuore degli elettori?

No, gli elettori debbono annettere grande importanza a che il loro deputato partecipi a tutte le discussioni le quali riflettono questi grandi e supremi interessi. Ma l'onorevole Depretis ci diceva: volete che un collegio elettorale scelga per deputato uno che vada a difendere il suo interesse personale?

Ma, signori, quante volte non avvenne che l'interesse personale del deputato sia identico coll'interesse generale del suo collegio? Bisognerebbe essere digiuni della storia parlamentare di molti paesi per porre in dubbio tal cosa.

Ma qualunque sia la questione, il fatto è questo; cioè che con l'articolo primo già votato, la posizione del deputato e di diritto e di fatto è sensibilmente mutata.

L'onorevole presidente del Consiglio, nel primogiorno in cui si principiò questa discussione, ha parlato di personalità, l'onorevole Cortese nel riformare il suo emendamento parlava di persone, l'onorevole Marazio ha parlato anch'esso di persone, insomma tutti quelli i quali hanno parlato su questo articolo hanno parlato di persone, cioè degli onorevoli nostri colleghi che quest'articolo colpirebbe. Ora se ciò è vero, non può dire l'onorevole Ricasoli che siamo noi che ci occupiamo di personalità: noi infatti ci occupiamo di un principio, di un gran principio, quello cioè delle garanzie delle quali e noi e gli elettori, e il paese dobbiamo essere circondati. (*Bene! a sinistra*) Noi non andiamo a vedere se qui ve ne siano venti, o trenta, o quaranta che possono essere colpiti dalla legge; no, noi non andiamo nemmeno a vedere se gli effetti di questa legge possano perturbare la maggioranza ministeriale, scopo il quale da taluno si vorrebbe evitare; noi non miriamo a questo scopo; ci aggiriamo in un'atmosfera più pura, più serena, più elevata: guardiamo al di fuori di questa Camera, guardiamo il corpo elettorale: e vediamo la posizione ingiusta che voi fareste ai collegi elettorali, ove mai non adottaste l'articolo secondo nel senso in cui ve lo propone la maggioranza della Commissione.

Diffatti, o signori, quale sarebbe questa posizione? Voi avreste un collegio elettorale, il quale ha un deputato che può largamente prender parte a tutte le discussioni, e poi avreste un altro collegio elettorale, il quale vede che il suo deputato non può dire una

parola neanche intorno a certe questioni che lo possono interessare più direttamente. Dunque voi venite a stabilire una condizione diversa tra gli uni e gli altri dei collegi elettorali.

Ed è questo che ci ha preoccupato. Noi, guardando il principio della sovranità del popolo, che cosa abbiamo detto? Abbiamo forse noi dichiarati inleggibili coloro i quali si trovano nella condizione dell'articolo 1? Forse vi sarebbe stato taluno che si sarebbe spinto fin là; ma il desiderio che questa legge fosse approvata senza dar luogo a discussioni, questo desiderio ha fatto sì, che la Commissione ha accettato il progetto tal quale le fu presentato dal Ministero.

Adunque la Commissione non ha dichiarato inleggibili coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 1; essa ha detto soltanto: si presentino ai loro elettori; se questi li rimanderanno alla Camera, essi sono i giudici delle proprie convenienze, se non li rimanderanno, ebbene si sarà dimostrato sempre più la giustizia della legge che stabilisce la rielezione.

Oltre a questo scopo modesto e limitato la Commissione non ha creduto di andare. Domandiamo forse l'ostracismo? Niente di ciò. Domandiamo delle proscrizioni? Sono parole delle quali gli oppositori si vogliono servire per creare degli spauracchi che non esistono. Non facciamo altro, ripeto e lo ripeterò sempre, che rendere un omaggio al gran principio della sovranità popolare, al gran principio della giustizia, col mettere tutti i collegi elettorali nella stessa condizione; e questo lo dobbiamo fare tanto più, in quanto che voi sapete, o signori, che sono prossimi a discutersi in questa Camera dei progetti di legge, che si annettono a grandi interessi materiali. Oggi vediamo la stampa che si occupa di partecipazioni e di ingerenze le quali cominciano già a turbare la pubblica coscienza. Oltre a ciò, che si direbbe, mi scusino, signori, se noi facessimo una legge solo per coloro che saranno, ed intanto per quelli che sono nelle condizioni dell'articolo 1 noi usassimo dei riguardi? Sapete voi che cosa si direbbe? Hanno pensato a' casi loro, quasi in famiglia; ed il rigore è stato solo per quelli che verranno. Or tutto ciò sarebbe non solo ingiustizia, ma sconvenienza.

Quindi è che per un omaggio alla dignità dei nostri colleghi e per un omaggio alla dignità della Camera dobbiamo anzi tutto essere giusti e fare una legge di principii, non una legge di favori e di rancori personali, cosa questa che non è mai venuta nella mente di alcuno dei membri della Commissione.

Io concludo e riassumo le idee in poche parole.

La maggioranza della Commissione crede che coll'articolo secondo vi si proponga un mezzo per rendere efficace e seriamente efficace l'articolo primo. Il principio della retroattività non ha per nulla offeso questa legge, che regola solo una posizione futura. L'articolo secondo non fa che sancire gli effetti di questa regola-

rità; voi, signori, facendo omaggio alla sovranità popolare non farete che restituire nel suo splendore il prestigio della istituzione rappresentativa la quale, non giova dissimularlo, comincia ad essere scossa fortemente nella coscienza del paese. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole ministro della marina.

DEPRETIS, ministro per la marineria. Io non dirò che due parole, essendovi in certo modo costretto dalla necessità di chiarire la posizione del Ministero attuale dopo le parole dell'onorevole Lazzaro. Mi pare che egli non abbia avvertito la dichiarazione da me fatta, non già in questa, ma in una precedente seduta.

Mi pare avere allora chiaramente delineata la posizione, i doveri e i diritti del Ministero. Che cosa ha fatto il Ministero attuale di questo progetto di legge? Lo ha ripresentato nello stato in cui si trovava nella Sessione precedente. Ora aveva sì o no il Ministero attuale, nella Sessione precedente, quando successe il cambiamento di Gabinetto, il diritto di fare le sue riserve intorno ad alcune disposizioni di questo progetto di legge? non aveva anche il diritto di ritirarlo? Senza dubbio. Ebbene non lo ha ritirato, lo ha riproposto; ma come volete impedirgli la riserva, come volete impedirgli che interpreti la legge come l'hanno interpretata il Consiglio di Stato e l'onorevole Lanza? E come egli l'avrebbe fatto nella Sessione precedente se il progetto fosse venuto in discussione? Questa, mi si permetta il dirlo, è un'esigenza che passerebbe ogni limite.

Una parola ancora intorno alla esagerazione che si contiene nei giudizi del primo articolo della legge.

A sentire l'onorevole Lazzaro, pare che i deputati contemplati da questo articolo, dopo che la legge sarà approvata, diventeranno muti, non potranno più far nulla, si troveranno nella deterior condizione. Ma Dio buono! queste sono vere esagerazioni; perchè uno interessato nell'amministrazione di una delle società ferroviarie dovrà astenersi nelle pochissime discussioni che si possono riferire a quella società, dovrà forse dirsi che perciò solo gli è inibito l'integro esercizio dei suoi diritti di deputato nelle moltissime altre questioni e discussioni che riguardano tutti gli altri interessi del paese? Queste, lo ripeto, mi paiono vere esagerazioni.

Non aggiungo parola perchè la discussione mi pare sia stata abbastanza lunga, e parmi tempo che la Camera venga ad una decisione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti. Quindi si procede alla votazione.

Domando prima di tutto all'onorevole Breda se insiste perchè si metta ai voti la sua proposta.

BREDA. Io la ritiro perchè lo scopo della conciliazione che mi era proposto non ha più luogo di essere.

PRESIDENTE. L'onorevole Luigi Castelli ha proposto

che io richiami la Camera a deliberare per massima sopra una serie di questioni.

Io lo faccio avvertito che questo non è conforme alle consuetudini della Camera, la quale, anche nella precedente Sessione, ebbe occasione di stabilire che non emetteva i suoi voti per massima, ma solamente sugli articoli e sugli emendamenti.

CASTELLI LUIGI. Domando la parola. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. La discussione non è chiusa; parli pure.

CASTELLI LUIGI. Un articolo del regolamento dice che nelle questioni complesse la divisione è di diritto.

PRESIDENTE. È un'altra cosa; qui non si tratta di proposte concrete, formolate in articoli.

CASTELLI LUIGI. Ora in questo articolo vi sono sei questioni riunite. Quando l'onorevole presidente trovi altro modo di appagare il mio diritto che si voti separatamente, io mi rimetto al di lui giudizio. Tuttavia, per semplificare, propongo unicamente che il signor presidente si compiaccia di domandare se è appoggiata la mia proposta, tendente a fare una distinzione tra i casi di notorietà e non notorietà, quale è formolata (mi pare) al numero 4 o 5. Se poi questa sarà appoggiata, desidero sia messa ai voti a parte; e ciò pel motivo che, quando fosse respinta, io voterei piuttosto in favore che contro la Commissione.

PRESIDENTE. Quanto all'articolo che ha proposto, la divisione è di diritto, e siccome esso contiene due o più emendamenti, non vi è dubbio, Ella ha diritto che siano messi ai voti separatamente per paragrafi, o per capoversi.

L'ultimo suo emendamento parmi corrisponda a quello dell'onorevole Marazio, se non erro...

CASTELLI LUIGI. No.

PRESIDENTE. Allora io pongo prima ai voti separatamente gli emendamenti dell'onorevole Luigi Castelli.

Ne do nuovamente lettura:

« Ove si tratti di società od imprese, sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente dallo Stato, i membri della Camera elettiva che si trovassero in alcuno dei casi contemplati nell'articolo primo, se ciò non era notorio nel collegio elettorale quando furono eletti, saranno soggetti a rielezione, e ciò quand'anche rinunciassero agli stipendi od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese. »

Domando se questo primo emendamento dell'onorevole Castelli è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'emendamento dell'onorevole Marazio è in questi termini: In surrogazione della frase « i membri della Camera elettiva che si trovino in alcuno di detti casi » propongo la seguente: « I membri della Camera elettiva che dopo la promulgazione della presente legge venissero a trovarsi in alcuno di detti casi. »

L'onorevole Luigi Castelli invece propone il suo secondo emendamento in questi termini: « andranno soggetti a rielezione anche quei membri della Camera

elettiva che essendo stati eletti prima della pubblicazione di questa legge incorressero, dopo la pubblicazione, in alcuno dei suddetti casi. »

Pare a me che questi due emendamenti corrispondano.

CASTELLI LUIGI. Se mi accorda la parola dirò...

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Castelli, li metterò ai voti separatamente, ma mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Marazio sia più largo, per cui posso metterlo prima ai voti, domandando all'onorevole Riberi se anche egli vi assente; così si semplifica la votazione.

RIBERI. Io aveva adottata la stessa formola dell'emendamento Cortese e Pisanelli. Essi proponevano che, dopo la frase « *I membri della Camera elettiva che si trovino in alcuni di detti casi,* » si dovesse aggiungere « *e non vi si trovavano quando furono eletti.* » Io invece avrei detto « *non vi si trovavano quando emanò la presente legge.* » Mi pareva che così venisse ad essere tolta ogni ambiguità; ma, ad ogni modo, dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole Cortese, circa l'emendamento dell'onorevole Marazio, io ritiro il mio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cortese, Pisanelli e Negrotto dichiararono di aderire all'emendamento del deputato Marazio.

L'onorevole Riberi...

ERCOLE. Domando la parola.

Prego la Camera di riflettere che coll'emendamento Marazio vota un equivoco.

I miei colleghi facciano bene attenzione, nell'emendamento Marazio è detto: « I membri della Camera elettiva che, dopo la promulgazione della presente legge, venissero a trovarsi in alcuno dei casi contemplati all'articolo 1, saranno soggetti a rielezione. »

Ora, io domando: che differenza vi è fra il testo del progetto in discussione e l'emendamento Marazio? A mio avviso nessuna. È chiaro che la legge non obbliga che dalla sua promulgazione e pubblicazione. Nel caso concreto è dunque questione di grammatica.

Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole. Questo è principio elementare.

Io credo quindi che l'emendamento Cortese-Pisanelli provvedesse meglio allo scopo che i sostenitori di questa legge si sono proposto di conseguire. Del resto la Camera ci pensi; io ripeto che non dobbiamo votare un equivoco.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, qual è la formola che Ella suggerisce?

ERCOLE. Mi riferisco all'emendamento Pisanelli-Cortese, come più logico e che non dà luogo ad equivoci.

VILLA TOMMASO. L'osservazione dell'onorevole Ercole, secondo me, non accenna alla vera interpretazione dell'emendamento dell'onorevole Marazio. L'onorevole

Marazio ha dichiarato nel suo emendamento che la rielezione debba colpire, non già tutti quei deputati che *si trovino* all'epoca della promulgazione della legge in alcuno di questi casi, ma quelli soltanto che *venissero a trovarvisi* dopo la promulgazione della legge medesima. Mi pare che il senso sia chiaro e manifesto. Si tratta di tutti quei deputati che dopo la promulgazione verranno ad assumere taluna delle qualità indicate nell'articolo 1.

Del resto, se la Camera vuole assolutamente dileguare ogni dubbio, vi ha una formola che potrebbe condurci a questo risultato, e questa consisterebbe, a mio avviso, nell'accennare che tutti quei deputati che dopo la promulgazione della presente legge venissero ad assumere talune delle qualità indicate all'articolo 1, cesseranno di essere deputati, quantunque rinunziassero agli stipendi ed emolumenti che avessero dalle società od imprese. Essi potranno però essere rieletti. Questa è la formola, o signori, che fu già adottata nella legge elettorale, articolo 103, se non sbaglio, ove si dichiara che, quando un deputato assume un impiego, oppure quando un deputato impiegato ha un avanzamento, cessa di essere deputato, quantunque rinunzi agli stipendi e ai benefizi connessi al nuovo impiego od all'avanzamento. Essi potranno però, soggiunge l'articolo 103, essere rieletti. Io quindi voterei con piena coscienza la proposta Marazio. Ma nel caso in cui qualche dubbio sorga nell'animo dei deputati, che quest'emendamento possa essere considerato diversamente da quello che dovrebb'essere inteso secondo il suo senso letterale, io propongo quest'altra formola:

« I membri della Camera elettiva i quali dopo la promulgazione della presente legge assumeranno alcuna delle qualità contemplate nell'articolo 1 cesseranno di essere deputati, e ciò quand'anche rinunzino agli stipendi od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese. Essi potranno però essere rieletti. »

Se il presidente crede, io gli invierò in iscritto questa formola.

PRESIDENTE. Non importa. Credo aver inteso esattamente il suo emendamento.

L'articolo sarebbe così concepito:

« Ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsivoglia modo ed anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nell'articolo 1, i membri della Camera elettiva che dopo la promulgazione della presente legge assumeranno alcuna delle qualità contemplate nello stesso articolo saranno soggetti a rielezione »...

VILLA TOMMASO. O altrimenti: *cesseranno di essere deputati e potranno essere rieletti*, perchè le parole *soggetti a rielezione* potrebbero quasi lasciar intendere che s'imponga agli elettori di rieleggere lo stesso deputato.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro per la mariniera.

DEPRETIS, ministro per la mariniera. Ho domandato la parola unicamente per dire che il Ministero aveva accettato l'emendamento Marazio come era primitivamente formulato, cioè quando diceva: *i membri della Camera elettiva che in avvenire venissero a trovarsi in alcuno dei detti casi*; allora il concetto era chiaro. Ad ogni modo però mi pare che l'ultima redazione esprima abbastanza bene questo stesso concetto, quindi il Ministero non ha difficoltà d'accettarla.

PRESIDENTE. Dunque sono concordi tutti i proponenti nella nuova formola.

Domando ora agli onorevoli De Boni, Corte, Romagnoli, Miceli, Galletti, Fabrizi, Deodati, De Witt, Cattani-Cavalcanti e Brunetti, i quali avevano domandato che si procedesse a votare per appello nominale sull'emendamento degli onorevoli Cortese e Pisanelli, se intendano che si debba procedere alla votazione nominale sopra questo nuovo emendamento.

DE BONI. Siccome l'emendamento Cortese si è modificato e cambiato in quello del signor Marazio, i miei amici ed io intendiamo che sia mantenuto l'appello nominale su quest'ultimo emendamento.

PRESIDENTE. Allora si procederà a votare su questo emendamento per appello nominale.

VENTURELLI. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Parli.

VENTURELLI. Io propongo che si metta ai voti il rigetto dell'articolo 2, proponendo la questione pregiudiziale su questa formola. (*Rumori*)

Giacchè si deve votare per appello nominale, è meglio pronunziarci chiaramente su di questo.

Dunque la mia formola sarebbe la seguente:

« La Camera, considerando che le disposizioni dell'articolo 2 violano lo Statuto e la legge elettorale (*Oh! oh! — Rumori*) passa alla discussione... »

Signori, facciamo le cose chiare, e non delle ipocrisie. Si deve votare francamente per *sì* e per *no*. (*Nuovi rumori*)

PRESIDENTE. Io prego l'onorevole Venturelli a ponderare un poco le parole che gli sfuggono involontariamente dalla bocca; nessuno qui ha in mente di fare delle ipocrisie. Quanto poi alla sua proposta, a me sembra che non sia una questione pregiudiziale, bensì una questione di approvazione o di rigetto dell'articolo 2; e prima di votare sull'articolo, necessariamente si deve votare sugli emendamenti.

Quindi, se non vi è opposizione, io ritengo che si debba procedere alla votazione nominale sull'emendamento Marazio, a cui hanno aderito tutti gli altri che hanno proposto emendamenti.

Esso dunque è in questi termini:

« Ne' casi contemplati all'articolo 1, ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsivoglia modo, ed

anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nello stesso articolo i membri della Camera elettiva, che dopo la promulgazione della presente legge assumeranno alcune delle qualità contemplate dall'articolo 1, cesseranno di essere deputati, e ciò quand'anche rinunciassero agli stipendi, od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese.

« Essi potranno essere rieletti. »

CORTESE. Pare a me che sia inutile dire in principio dell'articolo: « Nei casi contemplati all'articolo 1. » Questa frase aveva relazione col contesto dell'articolo come era stato prima proposto, ma adesso non solo diventa inutile, ma è anche una duplicazione.

PRESIDENTE. Ella dice benissimo, ma la sua osservazione non riguarda l'emendamento che si tratta di porre ai voti. Però prima che si deliberi sull'intero articolo, si faranno queste modificazioni che concernono la redazione, e non il concetto.

FIASTRI. Dichiaro che voterò in favore dell'emendamento pel caso che la legge possa ottenere il suffragio della Camera, ma dichiaro che sono contrario affatto alla legge, e che quindi il mio voto favorevole all'emendamento non è in contraddizione col mio voto contrario alla legge.

CORTE. Dichiaro di ritirare il mio nome dal numero di quelli che hanno domandato la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Corte ritirata la sua sottoscrizione alla domanda dell'appello nominale, non sono più in numero quelli che la domandano. Quindi metterò ai voti per alzata e seduta l'emendamento, del quale non darò nuovamente lettura, avendolo già letto più volte.

Quelli che approvano l'emendamento proposto dall'onorevole Marazio, a cui hanno aderito gli onorevoli Cortese, Pisanelli, Negrotto e Villa, sono pregati d'alzarsi.

(L'emendamento è approvato.)

Se l'onorevole Luigi Castelli insiste, debbo mettere ai voti il suo secondo emendamento.

CASTELLI LUIGI. Non insisto, poichè resta escluso dall'altra votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Papa insiste nel suo emendamento?

PAPA. Lo ritiro per rendere più facile la votazione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 2, tenendo conto della giusta osservazione fatta dall'onorevole Cortese.

L'articolo 2 pare a me che vada così modificato:

« Ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nell'articolo 1, i membri della Camera elettiva, che dopo la promulgazione della presente legge assumeranno alcuna delle qualità contemplate nello stesso articolo, cesseranno di essere deputati, e ciò quand'anche rinunciassero agli

stipendi od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese. »

C'è poi quest'aggiunta dell'onorevole Villa:

« Essi potranno essere rieletti. »

Chi approva l'articolo 2 così modificato, è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Domando all'onorevole Camerata-Scovazzo Francesco se insiste nel suo emendamento.

CAMERATA-SCOVAZZO FRANCESCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Castiglia propone che al testo attuale si sostituisca:

« Dal giorno della promulgazione della presente legge saranno considerati come impiegati dello Stato e quindi ineleggibili coloro che abbiano retribuzioni in intraprese e in società sussidiate dal Governo. »

CASTIGLIA. Essendo passato l'articolo 2 coll'emendamento stato proposto, e siccome questa mia proposta sarebbe un'antinomia nella legge, per questa sola ragione io la ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Zio propone la seguente aggiunta a quest'articolo:

« Si dichiarano incompatibili le funzioni di deputato al Parlamento e di consigliere, assessore o sindaco di quelle municipalità che superano il numero di 100,000 abitanti. (*Rumori*)

« In caso di elezione spetterà all'eletto l'opzione fra i due uffici. »

L'onorevole Del Zio l'ha già sviluppata, mi pare?...

DEL ZIO. No, ma mi riservo di svolgerla in altra occasione. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'ultimo articolo di questo progetto di legge:

« Art. 3. Le disposizioni dei precedenti articoli saranno parimente applicate ai deputati i quali fossero personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministranze. »

L'onorevole Corte, se non m'inganno, dichiarò di non insistere sopra l'appello nominale?

CORTE. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo quindi ai voti quest'articolo:

(È approvato.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	227
Votanti	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli.	147
Voti contrari.	79
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Annunzio eziandio il risultato della votazione di

ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza sul fondo del culto.

Presenti e votanti	233
Schede nulle	43
Il deputato Crispi ebbe voti.	97
» Bargoni »	93

Così rimase eletto il deputato Crispi, e la intera Commissione di vigilanza sul fondo del culto è composta degli onorevoli deputati Correnti, Corsi e Crispi. La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Votazione per la nomina della Commissione generale del bilancio;
- 2° Esposizione finanziaria.

Discussione dei progetti di legge:

- 3° Estensione alle provincie già pontificie delle speciali leggi regolatrici della materia demaniale comunale;
- 4° Disposizioni relative alle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-principato di Piombino.